

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

445^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 2 APRILE 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda Pag. 22732

CONGEDI 22731

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 22731

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 22732

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1427:

PRESIDENTE 22732

TESAURO 22732

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 22731

Modificazioni apportate da Consiglio regionale allo Statuto allegato al disegno di legge n. 1427 22731

Presentazione di relazioni 22731

Discussione e approvazione:

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello

Statuto della Regione Lombardia » (1427)
(Procedura urgentissima):

PRESIDENTE Pag. 22747, 22775

BONAZZI 22753

CIFARELLI 22751

FERRI 22752

GARAVELLI 22754

GATTO, *Ministro senza portafoglio* 22750

GIANQUINTO 22751

NENCIONI, *relatore di minoranza* 22748

PALUMBO 22754

PELLICANÒ 22754

TESAURO, *relatore* 22745

TREU 22755

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971 » (1581) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale):

CATELLANI 22779

COLLEONI 22781

GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 22777

MAMMUCARI 22779

MASCIALE	Pag. 22778
* NOÈ, <i>relatore</i>	22776
PREMOLI	22783

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la

immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE	Pag. 22734 e <i>passim</i>
BERTOLA, <i>relatore</i>	22733 e <i>passim</i>
BONAZZOLA RUHL Valeria	22734
BRUGGER	22740, 22741
* CARRARO	22734, 22744
CINCIARI RODANO Maria Lisa	22737, 22743, 22744
NENCIONI	22743, 22744
PAPA	22740, 22743
ROMANO	22741
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	22734 e <i>passim</i>
SAMMARTINO	22734, 22735

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 22783, 22784

PER LE FESTIVITA' PASQUALI

PRESIDENTE	22783
GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	22783

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

LIMONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Mazzaroli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di modificazioni apportate da Consiglio regionale a Statuto allegato a disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, con propria lettera in data odierna, ha comunicato ulteriori modificazioni apportate dal Consiglio della Regione Lombardia al testo dello Statuto, allegato al disegno di legge n. 1427.

La lettera suddetta è stata trasmessa alla 1ª Commissione permanente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TANSINI, IANNELLI e DINDO. — « Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti

civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1651);

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, CIFARELLI, CALEFFI, PREMOLI, RENDA, PELLICANÒ, ZACCARI, ANTONICELLI, IANNELLI e BARGELLINI. — « Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le sovrintendenze alle antichità e le sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza » (1652);

PERRINO e CAROLI. — « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (1653);

ALBANESE e VIGNOLA. — « Concessione anticipata delle indennità di buonuscita o di fine servizio e di un acconto sulla pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali » (1654);

SCARDACCIONE e COPPOLA. — « Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati » (1655).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

VIGNOLA ed altri. — « Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità » (1602), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Nencioni e Turchi hanno presentato

una relazione di minoranza sul disegno di legge: « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia » (1427).

Comunico inoltre che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Oliva ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969 » (1532).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (879-B);

« Concessione di contributi straordinari alla Fondazione "Opera campana dei Caduti" di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del Castello ove ha sede il Museo di guerra » (1566);

Deputato **MONACO**. — « Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di riversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di riversibilità » (1569);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59,

e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade e la viabilità comunale e provinciale » (783-B);

« Concessione di contributi al comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583 » (1534).

Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore **LI CAUSI**, per concorso nel reato di diffamazione aggravata (articoli 110, 595 e 596 del Codice penale e articolo 13 della legge 7 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, n. 49).

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1427

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Signor Presidente, chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1427, concernente: « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, nella seduta odierna, dopo aver rinviato la discussione sul disegno di legge riguardante la riforma universitaria, passeremo all'esame del disegno di legge n. 1427 e successivamente del disegno di legge n. 1581, per il quale, in seguito ad accordi intervenuti, si avranno, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, soltanto dichiarazioni di voto.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che debbono essere riesaminati gli emendamenti 3.5/3 e 3.3, in precedenza accantonati. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I . Segretario:

All'emendamento 3.5, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nella istituzione di nuove università si dovrà provvedere anche per le Regioni che ne sono sprovviste ».

3.5/3 **BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella, TROPEANO, ROMANO**

Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

« Al fine di rendere operanti le norme della presente legge nelle regioni ancora sprovviste di università, se ne autorizza l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con gli stanziamenti previsti al titolo XI della presente legge ».

3.3 **SAMMARTINO, COLELLA, PICCOLO, BARGELLINI, DE VITO**

B E R T O L A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, il senatore Sammartino presenterà un nuovo testo a modifica del suo emendamento a proposito delle regioni prive di centri universitari. Debbo precisare che alla redazione di quel nuovo testo il relatore ha dato il suo modesto contributo.

S A M M A R T I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M M A R T I N O . Signor Presidente, come l'Assemblea ricorderà, l'emendamento da me illustrato ieri prevede l'istituzione di università, nelle regioni che ne sono sprovviste, a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione. Inoltre, al secondo comma, indica il titolo della presente legge da cui andrebbero attinti i fondi necessari.

Sul primo comma l'onorevole relatore ha espresso parere favorevole ed il signor Ministro si è rimesso all'Assemblea. Li ringrazio. Sta però di fatto, signor Presidente, che nel corso di queste ore non posso non avere avvertito la netta ostilità di alcuni settori e la perplessità di altri per la deroga, che è parsa piuttosto ardita, instaurata dal nostro emendamento al principio generale, che vuole che ogni università nasca con legge ordinaria.

Sicchè da un accordo quasi unanime saremmo arrivati a questa determinazione: inserire, sempre all'articolo 3 della legge, la seguente nuova formulazione dell'emendamento: « Nella formulazione del programma pluriennale di sviluppo universitario, di cui al primo comma del presente articolo, sarà prevista l'istituzione di università nelle regioni che ne sono sprovviste ».

Con tale emendamento noi intendiamo che resti salvo il diritto di ogni regione di avere comunque la propria università. Grazie.

P R E S I D E N T E . A che punto propone di inserirlo?

S A M M A R T I N O . Come comma aggiuntivo all'articolo 3, quindi alla fine dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Senatore Valeria Bonazzola Ruhl, è d'accordo su questo emendamento?

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E R I A . Sono d'accordo sul testo dell'emendamento presentato ora dal senatore Sammartino.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . Si tratta di una questione puramente formale. Nella formulazione prevista dal testo presentato testè è scritto che si deve prevedere l'istituzione di nuove università nelle regioni che ne sono sprovviste. Vorrei che il testo fosse modificato nel senso di sostituire la parola « nelle » con la parola « in ». Perchè l'indeterminata « in » non costringe all'istituzione di università in regioni, come la Val d'Aosta, che per l'entità della loro popolazione, che è intorno ai centomila abitanti, non giustificherebbero l'istituzione di una università.

P R E S I D E N T E . Senatore Sammartino, accetta la modifica proposta dal senatore Carraro?

S A M M A R T I N O . È una sottigliezza che potrebbe anche nascondere una insidia; ciò malgrado, non posso che accoglierla.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento presentato dal senatore Sammartino con la modifica proposta dal senatore Carraro.

B E R T O L A , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Sammartino, Piccolo e Coppola hanno presentato il seguente emendamento da considerarsi comma aggiuntivo all'articolo 3:

« Nella formulazione del programma pluriennale di sviluppo universitario, di cui al primo comma dell'articolo 3, sarà prevista la istituzione di università nelle regioni che ne sono sprovviste ».

Poichè questo emendamento va in coda all'articolo 3, non si può dire, senatore Sammartino: « di cui al primo comma dell'articolo 3 », ma « di cui al primo comma del presente articolo », oppure: « di cui al primo comma ». È d'accordo?

S A M M A R T I N O . Difatti, onorevole Presidente, nella fretta ho consegnato la copia non ortodossa dell'emendamento. Sono quindi d'accordo che si dica: « di cui al primo comma del presente articolo ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Sammartino, Piccolo e Coppola e modificato dal senatore Carraro, tendente ad aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 il seguente comma: « Nella formulazione del programma pluriennale di sviluppo universitario, di cui al primo comma del presente articolo, sarà prevista la istituzione di università in regioni che ne sono sprovviste » Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 5.

(Accesso all'università)

Possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea o di diploma:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera a), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli

studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso di laurea dell'università cui gli interessati intendono iscriversi.

I criteri generali dell'accertamento di cui al punto b) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'università organizza, per gli studenti di prima immatricolazione, corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, a cura di un comitato rappresentativo dei vari corsi di laurea.

Alla fine dei predetti corsi di orientamento, che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno e sono intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea, viene formulato, su richiesta dello studente, un giudizio a carattere meramente orientativo.

Gli studenti che seguano o abbiano seguito detti corsi di orientamento hanno facoltà di iscriversi in un diverso corso di laurea entro il 15 dicembre.

Sopprimere l'articolo.

5.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

All'emendamento 5.8, primo comma, dopo le parole: « secondaria superiore », inserire le altre: « nonchè coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 692 ».

5.8/1 CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, PAPA, FORTUNATI, ABENANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono ammessi alle università tutti coloro che hanno conseguito il diploma o la

licenza di un istituto di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'università è consentito per il conseguimento di qualsiasi tipo di laurea.

Può inoltre essere ammesso all'università chiunque abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisto di diploma o di licenza di istruzione secondaria superiore. Nel caso previsto dal precedente comma l'ammissione è deliberata dal Consiglio di dipartimento, previa valutazione dei titoli eventuali presentati e delle prove di esame alle quali il candidato dovrà essere sottoposto da una commissione nominata dai consigli di dipartimento e costituita a seconda della laurea che il candidato intende conseguire.

Corsi speciali di orientamento e aggiornamento, senza esami, sono istituiti presso i dipartimenti allo scopo di facilitare l'inserimento degli studenti negli studi per il conseguimento della laurea.

Sino all'attuazione della riforma dell'istruzione media superiore corsi integrativi della durata di un anno accademico saranno istituiti per gli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici ».

5. 8 PELLICANÒ, CUCCU, NALDINI, MASCIALE, ALBARELLO

In via subordinata all'emendamento 5. 8, al primo comma, sostituire le parole: « Possono iscriversi a », con le altre: « Possono iscriversi alla università per ».

5. 14 PAPA, ROMANO, RENDA, FARNETI Ariella, PELLICANÒ, PIOVANO, CATALANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) i diplomati degli istituti di secondo grado, dopo corso di studi di durata almeno quinquennale o dopo aver frequentato un corso di durata quadriennale ed un successivo corso integrativo con risultato positivo degli esami alla fine dei due corsi; ».

5. 1 TRABUCCHI

Al primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad essi sono parificati i diplomati di cui alle leggi 19 luglio 1956, n. 901, e 3 giugno 1966, n. 444, senza riserve per i cittadini italiani; ».

5. 9 BRUGGER, VOLGGER, BERTHET

Al primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« ...) coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 692 ».

5. 15 CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, PAPA, FORTUNATI, ABENANTE

In via subordinata all'emendamento 5. 3, al primo comma, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Tale accertamento viene compiuto mediante commissioni composte da professori ordinari nelle Università e da professori ordinari nelle scuole medie di secondo grado, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in sede nazionale ».

5. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « presso il corso di laurea dell'università cui gli interessati intendono iscriversi » con le altre: « presso il corso cui gli interessati intendono iscriversi ».

5.10 BERTOLA

Al primo comma, lettera b), sostituire la parola: « cui » con le altre: « ai quali ».

5. 2 TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 5.3, sopprimere il secondo comma.

5.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I criteri generali dell'accertamento di cui al punto *b*) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario ».

5.11 BERTOLA

In via subordinata all'emendamento 5.3, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Con decreto del Ministro, presso ogni Provveditorato agli studi, in collaborazione con l'Università sono organizzati corsi di orientamento per indicare agli studenti delle scuole medie di secondo grado le caratteristiche proprie degli studi e della formazione professionale di ciascuna Facoltà ».

5.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 5.3, sopprimere il quarto e quinto comma.

5.7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « di laurea » con le altre: « di laurea o di diploma ». Conseguentemente al quarto e al quinto comma, sopprimere, ove ricorrono, le seguenti parole: « di laurea ».

5.12 BERTOLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ogni studente si iscrive al corso di studi prescelto ».

5.13 BERTOLA

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Il testo dei due emendamenti (mi riferisco al 5.8/1 e al 5.15), signor Presidente, è identico, con l'eccezione che, nel caso dell'emendamento 5.15, tale testo dovrebbe essere inserito al primo comma dell'articolo 5, mentre nel caso dell'emendamento 5.8/1 dovrebbe essere inserito, ove fosse approvato, al primo comma dell'emendamento 5.8 del senatore Pellicanò. Vorrei illustrarli brevemente, precisando però che, a mio avviso, l'emendamento sarebbe meglio collocato nell'articolo quale risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento Pellicanò. Si tratta infatti di precisare esplicitamente che vengono ammessi all'università gli studenti che abbiano conseguito la cosiddetta maturità professionale: parlo di quegli studenti che, in via sperimentale, hanno studiato in istituti professionali nei quali sia stato istituito un corso biennale che porta a cinque anni la durata del corso.

Una prima osservazione di carattere formale: va detto, onorevole Presidente (comunque tale questione non può essere risolta qui, ma caso mai in sede di coordinamento, al termine) che nel testo della Commissione si fa riferimento a due leggi: quella del 27 ottobre 1969, n. 754, e quella del 14 settembre 1970, n. 692. In realtà bisognerebbe fare riferimento anche alla cosiddetta legge-ponte che aumenta il numero di detti corsi; questa legge è già stata approvata dal Senato e credo che dovrebbe essere accolta oggi o domani anche dall'altro ramo del Parlamento. Nel caso essa venisse approvata, bisognerebbe vedere, in sede di coordinamento, di farvi riferimento, per evitare che si possa pensare che sono ammessi alla università quegli studenti che hanno frequentato i corsi istituiti in base alle leggi

precedenti e non quelli che hanno frequentato i corsi istituiti in base alla legge-ponte, la quale aumenta il numero di questi corsi fino a 600.

Credo però che, allo stato degli atti, non si possa che approvare l'emendamento in questi termini, salvo poi aggiungere in sede di coordinamento, per mera completezza, il riferimento della legge nuova.

Quanto al merito, come l'onorevole relatore certo sa, è vero che a questi studenti si fa riferimento, nel testo della Commissione, tra le norme transitorie e precisamente all'articolo 82, ma, a mio avviso, non è corretta la collocazione nelle norme transitorie: non si tratta, infatti, in questo caso, di una vera e propria norma transitoria, relativa a una fase di passaggio al primo periodo di attuazione o di applicazione della riforma universitaria, ma di una norma legata alla ipotesi di un'altra legge, quella di riforma della scuola secondaria superiore. Finché questa nuova legge non sarà operante — e mi auguro che ciò avvenga al più presto — non possiamo stabilire che gli studenti che abbiano frequentato i corsi di cui alle leggi nn. 754 e 692 sono « equiparati » agli altri, ma dobbiamo inserire anche questi studenti tra coloro che possono accedere all'università di pieno diritto, salvo poi modificare le norme sull'accesso all'università quando sarà stata attuata la riforma della scuola media superiore.

È per questo che il riferimento agli studenti degli istituti professionali dovrebbe trovare collocazione nell'articolo 5 e non nell'articolo 82 tra le norme transitorie. Si dovrebbe, inoltre, rendere esplicito (come avverrebbe adottando l'emendamento presentato dal senatore Pellicanò) quanto è detto nell'articolo 82 del testo della Commissione là dove si fa riferimento a coloro che hanno conseguito il diploma presso istituti secondari di secondo grado di durata quadriennale e hanno frequentato con esito positivo i corsi propedeutici annuali. L'emendamento presentato dal senatore Pellicanò colma infatti una lacuna della legge; la legge n. 910, alla quale si fa riferimento nella norma transitoria, all'articolo 1 suona: « Fi-
no all'attuazione della riforma universitaria

vengono ammessi... ». Tale legge pertanto decade proprio nel momento in cui verrà attuata la riforma universitaria. Non possiamo perciò fare riferimento a quella legge, ma dobbiamo riprendere la norma di quella legge e inserirla nel testo della riforma, per evitare che si possa pensare che quella norma non abbia più valore perchè è entrata in vigore la riforma universitaria.

Questo è il motivo per il quale mi permetto, con il consenso del Presidente, di esprimere il mio assenso all'emendamento 5.8 del senatore Pellicanò che colma questa lacuna, relativa all'attuazione dei corsi integrativi, e che nell'insieme mi sembra risponde a esigenze alle quali non risponde l'attuale testo dell'articolo 5. Innanzitutto mi sembra sia preferibile, come propone il senatore Pellicanò, che la ammissione degli studenti che hanno compiuto il 25° anno di età avvenga previa valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame, che cioè si indichi nella legge il tipo di prove cui deve essere sottoposto lo studente per essere ammesso all'università, sia perchè si potrebbe lasciare all'università la facoltà di stabilire le modalità di questi accertamenti, senza demandarle al regolamento emanato dal ministro, sentito il consiglio nazionale universitario, sia per motivi di tempo. Infatti dal momento in cui la legge di riforma universitaria sarà approvata, prima che questi venticinquenni possano accedere all'università dovremo attendere che sia costituito il consiglio nazionale universitario e che il ministro, sentito il consiglio nazionale universitario, emani il regolamento. Passeranno così alcuni anni durante i quali avremo stabilito il diritto di questi cittadini ad accedere all'università previa valutazione dei loro titoli e previa prova di esame, senza che esista però la possibilità effettiva di fruire di questo diritto, per il periodo necessariamente lungo della prima fase applicativa della legge.

È pertanto meglio fissare, sia pure in termini generali, come fa l'emendamento del collega Pellicanò, che si tratta di una valutazione dei titoli e di una prova di esame, lasciando all'autonomia universitaria — sarà il dipartimento o l'ateneo, lo vedremo —

di stabilire che tipo di esami e quali titoli sono validi: occorre però stabilire fin dall'articolo 5 le modalità per l'ammissione dei venticinquenni, se non vogliamo scrivere soltanto una grida manzoniana.

Una seconda considerazione: si deve assolutamente — in questo senso mi sembra che l'emendamento del senatore Pellicanò corrisponda allo scopo — eliminare la dizione « attitudine agli studi universitari ». Non so se la frase sia stata scritta nel testo della Commissione in un momento di distrazione: che cosa vuol dire « attitudine agli studi universitari »? Vogliamo sottoporre i cittadini a un esame psicotecnico per valutare l'attitudine agli studi universitari? Sottoporremo questi cittadini italiani che hanno superato il venticinquesimo anno di età ad un *test*? Non si riesce veramente a comprendere il senso e il significato di quella espressione.

Vi era poi la questione riguardante i corsi di laurea, ma gli emendamenti presentati dal senatore Bertola risolvono tale problema.

Circa i corsi di orientamento, la formulazione proposta dal collega Pellicanò lascia ai dipartimenti una maggiore autonomia nell'organizzazione dei corsi stessi. La questione è abbastanza complessa; l'articolo 5 recita: « L'università organizza, per gli studenti di prima immatricolazione, corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, a cura di un comitato rappresentativo dei vari corsi di laurea. Alla fine dei predetti corsi di orientamento, che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno e sono intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea, viene formulato, su richiesta dello studente, un giudizio a carattere meramente orientativo ».

Non vorremmo che attraverso questo giudizio, sia pure meramente orientativo, introducessimo un meccanismo che, anche involontariamente, consenta poi o una disincentivazione nei confronti di determinati dipartimenti e di determinati studi o una forma di selezione mascherata. Se i corsi sono di orientamento, non ci dovrebbe essere, nemmeno in via facoltativa, un giudizio finale. Oppure, ove lo studente fosse interessato ad ottenere un giudizio, nulla potrebbe vietare ai docenti che avessero seguito gli stu-

denti di esprimere in via informale il giudizio richiesto; non vedo la necessità di scrivere una simile norma nella legge che rischia di trasformarsi, strada facendo, in un pericoloso meccanismo selettivo.

Vorremmo poi che si chiarisse il senso dell'ultimo comma dell'articolo 5 il quale recita: « Gli studenti che seguono o abbiano seguito detti corsi di orientamento hanno facoltà di iscriversi in un diverso corso di laurea entro il 15 dicembre ». Il testo Pellicanò è a nostro avviso migliore perchè tace sull'argomento.

Desidereremmo sapere: solo gli studenti che hanno seguito i corsi di orientamento hanno il diritto di iscriversi ad un diverso corso di laurea, ammesso che ci si iscriva al corso di laurea e non al dipartimento, cosa che il Senato non ha ancora stabilito? Allo stato attuale, qualsiasi studente può cambiare facoltà dopo un certo numero di mesi; non esiste alcun divieto, mentre con tale norma si introdurrebbe una limitazione, peraltro incongrua: solo chi ha frequentato il corso di orientamento, infatti, e che dovrebbe perciò essere meglio orientato, viene ritenuto così disorientato che gli si concede di cambiare corso di laurea; mentre chi non ha frequentato alcun corso, e che quindi si può presumere non abbia avuto l'orientamento necessario alla scelta del corso di studi, non potrebbe cambiare corso. Non si riesce proprio a comprendere il significato e il valore di questo ultimo comma.

PRESIDENTE. Onorevole collega, mi pare che all'esigenza di inserire successivamente negli emendamenti 5.8/1 e 5.15 un riferimento al cosiddetto disegno di legge-ponente sulla scuola, ove questo fosse nel frattempo approvato, si potrebbe ora ovviare aggiungendo negli emendamenti stessi dopo il richiamo alle leggi nn. 754 e 692 le parole: « e successive modificazioni ».

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sono d'accordo nel modificare per il momento gli emendamenti in questi termini.

PAPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, noi chiediamo, con l'emendamento 5.14, che in sostituzione del periodo: « possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea e di diploma » si dica: « possono iscriversi alla università ». Mi pare che ora che stiamo discutendo il primo titolo delle disposizioni generali non si possa dire « iscrizione a un corso di laurea ». La richiesta degli aventi diritto viene rivolta all'università; ci si iscrive, cioè, in primo luogo all'università per seguire poi un corso di laurea che dà diritto al conseguimento del relativo titolo di studio. In questo senso il significato del nostro emendamento. D'altra parte qui torniamo sulla discussione che abbiamo avuto anche ieri all'articolo 3; l'articolo 5 ci ripropone ancora una volta due titoli di studio: laurea e diploma, due diversi corsi, di laurea e di diploma, quando un discorso sul merito di tale questione non è stato ancora affrontato o è stato affrontato solo in sede di discussione generale con una ben chiara, netta, precisa, nota differenziazione della nostra proposta rispetto a quella che si contiene nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Comunque, per stare nei termini dell'emendamento che noi proponiamo, ribadisco che l'iscrizione è iscrizione all'università in primo luogo, sia pure con la indicazione, da parte del richiedente, dell'interessato, del corso di laurea che intenderà frequentare.

BRUGGER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Onorevoli colleghi, in occasione della discussione generale avevo fatto presente un'anomalia di questo articolo 5 in relazione allo scopo che esso si prefigge, nonché allo scopo che la legge stessa cerca di realizzare. L'articolo 5 cerca di aprire più di prima le porte delle università ai giovani. Inoltre la legge si prefigge il potenziamento di una fattiva collaborazione con le università di Paesi europei. Noi sappiamo che nel 1953, e precisamente l'11 dicembre, è sta-

ta firmata una convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'università nei diversi Stati. Successivamente, nel 1964, fu sottoscritto un protocollo di esecuzione. Questa convenzione al paragrafo 3 dell'articolo 1 riserva ad ogni Stato la facoltà di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista in quella convenzione. Nelle leggi di ratifica fu usata questa eccezione e l'Italia ha ratificato la convenzione con la riserva di cui ho detto testè. Precisamente l'articolo 1, secondo comma, della legge di ratifica dice: « La ratifica sarà effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'articolo 1 della convenzione stessa concernente la facoltà di ciascun Paese contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo ».

Ora ci troviamo in una situazione alla quale ebbi già occasione di accennare nel mio intervento nella discussione generale: cioè nella situazione in cui, per esempio, uno studente olandese che è in possesso del diploma di maturità conseguito in una scuola media superiore ad Amsterdam può senz'altro essere iscritto ad ogni università italiana, mentre un cittadino italiano che nello stesso istituto di Amsterdam ha conseguito il diploma di maturità è escluso dall'iscrizione presso ogni università italiana. È chiaro che una situazione di questo genere, quando abbiamo previsto tutte le possibilità che contempla l'articolo 5, non va più bene. Non potevo fare presente tale situazione in una precedente occasione perchè non sono componente della Commissione pubblica istruzione; perciò qui torna l'occasione di farla presente. Ma se avessi avuto la possibilità di sottoporla all'attenzione in sede di Commissione lo avrei fatto perchè ritengo si tratti più che altro di una dimenticanza.

Adesso dobbiamo cercare di conformarci anche a queste convenzioni che abbiamo firmato e ratificato. Certamente i rappresentanti delle minoranze sono i più sensibili a tali questioni perchè noi riteniamo che uno dei nostri compiti sarà quello di contribuire a valorizzare presso le università dello Stato i valori culturali italiani in confronto ai valori culturali di altri Paesi del-

l'Europa. Credo che questo sia uno dei compiti dei nostri studenti che frequenteranno poi le università italiane.

Ma c'è anche un'altra questione. Ci sono — e speriamo che si possano trovare delle soluzioni migliori — delle famiglie di operai italiani all'estero i cui figli debbono frequentare le scuole che si trovano sul posto. Ora, questi giovani che frequentano le scuole all'estero e che conseguono un diploma di maturità in un istituto estero non potrebbero poi frequentare le università italiane. Credo che questa sia un'ingiustizia e perciò sarei dell'avviso di far cadere tale riserva; e penso che proprio in sede di articolo 5 della legge sulla riforma universitaria sia giusto farlo. Perciò mi sono permesso, con i miei colleghi, di presentare l'emendamento 5.9.

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Sono perfettamente d'accordo con le considerazioni fatte dal senatore Brugger; riteniamo, però, che lo scopo possa essere meglio raggiunto sostituendo l'espressione « senza riserve » con l'altra « senza discriminazioni ».

BRUGGER. È una espressione troppo polemica.

PRESIDENTE. Si potrebbe mettere « senza differenziazioni ».

BRUGGER. Accetto questa espressione.

ROMANO. Benissimo, signor Presidente, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Avverto che, stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 5.1 e 5.2, del senatore Trabucchi, debbono considerarsi decaduti.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, due parole innanzitutto per illustrare gli emendamenti da me presentati perchè la loro illustrazione e spiegazione giustifica quanto dirò poi rispetto,

se non a tutti, ad un certo numero di altri emendamenti.

Gli emendamenti presentati dal relatore sono in parte puramente di carattere formale; ve n'è uno solo — e su di esso desidero richiamare l'attenzione — che rappresenta qualcosa di più di una questione di carattere formale ed è l'emendamento 5.11 che riguarda l'ammissione all'università per i giovani che hanno 25 anni e che non hanno altro titolo di studio. L'emendamento presentato ha lo scopo di rendere più preciso il testo della Commissione in quanto per i cittadini italiani che desiderano frequentare l'università e che non hanno altri titoli di studio, l'esame di ammissione, proprio a norma della nostra Costituzione, deve avere valore di esame di Stato. Ebbene, se l'ammissione deve avere valore di esame di Stato è indubbio che lo Stato, rappresentato dal proprio Governo, cioè dal ministro della pubblica istruzione, debba dare almeno delle norme generali che devono valere per tutte le università. Abbiamo, sotto questo aspetto, perfezionato il testo affermando che è il ministro della pubblica istruzione che, con proprio decreto, emana un regolamento e che questo regolamento dovrà essere redatto su parere conforme del consiglio nazionale universitario. In questo modo abbiamo scelto una formula equilibrata: salvaguardare da una parte i diritti-doveri del Ministero della pubblica istruzione che interviene in questo campo, dato che si tratta di un esame di Stato, e dall'altra stabilire il diritto del consiglio nazionale universitario, cioè dell'università stessa come *corpus*, di dire la sua parola sulle linee generali dei contenuti dell'esame di ammissione.

Detto questo, posso esprimere un giudizio sui vari emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3 presentato dai senatori Nencioni, Crollanza ed altri, devo dire che il relatore non può per motivi troppo evidenti accettarlo. Con esso infatti si propone la soppressione dell'articolo, il che contrasterebbe con uno dei punti fondamentali stabiliti da questa legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, presentato dai senatori Pellicanò, Cuccu ed altri, debbo dire che il relatore non lo

accetta per motivi di ordine diverso, dato che questo emendamento è articolato su vari punti. Il relatore non lo accetta per quanto dice nel primo comma e mi soffermerò caso mai più avanti su questo argomento. Per quanto riguarda poi il secondo comma, le parole che ho detto testè a giustificare ed illustrare l'emendamento presentato dal relatore per la categoria di giovani che vogliono entrare nelle università, senza avere un titolo di studio, spiegano perchè non è accettabile il secondo comma e i motivi sono abbastanza evidenti.

Il relatore accetta l'emendamento a firma dei senatori Brugger, Volgger e Berthet ed accetta anche il sub-emendamento proposto, benchè devo dire che l'espressione: « senza riserve per i cittadini italiani » proposta dal senatore Brugger, nonostante che i senatori firmatari siano originari di lingua tedesca, è esatta in quanto faceva proprio riferimento alle convenzioni. Proprio nelle convenzioni, infatti, si parlava di riserva e lo scopo dei senatori Brugger e Volgger era proprio quello di togliere questa riserva. Comunque, poichè ci siamo intesi nella sostanza, io ho voluto rendere omaggio ai senatori Brugger e Volgger che, nonostante la loro difficoltà linguistica, hanno usato un termine a mio parere appropriato. L'emendamento è stato già illustrato dal senatore Brugger e la giustificazione è stata così chiara che spiega perchè il relatore accetta l'emendamento senza far perdere altro tempo all'Assemblea.

Il relatore non è d'accordo sull'emendamento 5.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, che riguarda la lettera b), cioè lo stesso argomento di cui ho parlato a proposito dell'emendamento presentato da me stesso a nome della maggioranza, come tutti sanno. I motivi che hanno dettato quell'emendamento spiegano perchè non sia possibile accettare questo.

Così il relatore non può accettare la soppressione del secondo comma proposta dai senatori Nencioni, Crollalanza ed altri con l'emendamento 5.5. Analogamente non si può accettare l'emendamento 5.6 presentato dagli stessi senatori, proprio perchè è in contrasto con quella che è la caratteristica dell'articolo per quanto ho detto al-

l'inizio di questo mio intervento. Questo vale anche per l'emendamento 5.7 proposto sempre dal senatore Nencioni e da altri senatori, tendente a sopprimere, in via subordinata, il quarto e il quinto comma.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, vorrei osservare che il sub-emendamento non è accettabile poichè propone una modifica dell'emendamento Pellicanò ed il relatore, dichiarando di non accettare questo emendamento, non può accettare neanche il sub-emendamento. Relativamente invece all'emendamento 5.15, il contenuto di questo emendamento è sostanzialmente uguale a quello precedente, e cioè al 5.9/1. I proponenti hanno già fatto notare che lo stesso argomento esiste nel disegno di legge proposto dal Governo e dalla maggioranza della Commissione all'articolo 82 (norme transitorie), per cui la discussione non cade sui contenuti, ma caso mai sull'inserimento di esso tra le norme transitorie oppure nel testo dell'articolo 5. Devo dichiarare che la Commissione ritiene più opportuno l'inserimento tra le norme transitorie perchè è convinta che arriveremo presto alla riforma della scuola media superiore...

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Ma sono transitorie per questa legge e non sono transitorie rispetto alle altre leggi.

B E R T O L A , *relatore*. Proprio perchè sono transitorie per questa legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bertola prevede che quella legge sarà approvata prima delle norme transitorie.

B E R T O L A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.14, anche se ad una prima lettura sembra che non si allontani dal testo della Commissione, in realtà se ne allontana parecchio ed è proprio per questo che il relatore non può accettarlo. Il relatore in questo momento parla a nome della maggioranza della Commissione. I giovani non debbono iscriversi all'università in senso generico, ma debbono precisare quale laurea dovranno conseguire. Per questo la maggioranza della Commis-

sione preferisce il testo proposto dalla Commissione stessa per cui è contraria all'emendamento proposto dal senatore Papa e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 5.3 perchè l'accoglimento di questo emendamento significherebbe fare un passo indietro rispetto ad una situazione di liberalizzazione degli accessi all'università che già esiste ed opera nel nostro Paese e che il Governo ritiene abbia dato risultati positivi e rappresenti un importante progresso sulla via della riforma della scuola.

Il Governo non ritiene che si possa fare questo passo indietro soprattutto in una situazione nella quale non abbiamo ancora potuto eliminare nella scuola secondaria cause di condizionamento, ostacoli di diverso tipo che si frappongono alla possibilità per tutti i giovani di seguire un regolare corso di studi. Si potrà semmai più avanti, una volta realizzato pienamente nei fatti il diritto alla frequenza e la possibilità alla frequenza di un regolare corso di studi di scuola secondaria, rivedere anche la questione degli accessi all'università. Non è certo questo il momento opportuno per prendere iniziative del genere.

Per i motivi già espressi dall'onorevole relatore il Governo ritiene anche di non poter accettare l'emendamento 5.8. Si tratta cioè di precisare che l'ammissione in seguito alla frequenza di un corso di scuola secondaria di secondo grado avviene quando questa scuola è organizzata su cinque anni. D'altra parte per coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età è ovviamente necessario che la disciplina di ammissione all'università abbia una uniformità a livello nazionale e non sia lasciata alla autonoma decisione delle singole sedi universitarie, proprio perchè questa valutazione — come ha ricordato l'onorevole relatore — deve avere il significato e la validità di un esame di Stato.

Il Governo concorda con l'emendamento 5.9 dei senatori Brugger e Volgger nella ultima edizione che è stata indicata, e non accetta l'emendamento 5.4 per le motivazioni già espresse dal relatore.

Il Governo accetta l'emendamento 5.10 e respinge il 5.5, associandosi ancora al relatore. Accetta il 5.11, che è di semplice chiarimento del testo dell'articolo. Respinge il 5.6 e il 5.7. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.12 e 5.13 il Governo si associa a quanto già detto dal relatore.

Sull'emendamento 5.8/1 il Governo non si dichiara d'accordo, perchè non accetta il 5.8; si associa alle dichiarazioni del relatore per l'emendamento 5.14, come pure per il 5.15, sul quale è d'accordo per la sostanza, ma ritiene di accettare le proposte del relatore quanto alla collocazione legislativa.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 5. Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento 5.3?

N E N C I O N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Maria Lisa Cinciari Rodano, mantiene l'emendamento 5.8/1?

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Pellicanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Papa, mantiene l'emendamento 5.14?

P A P A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Brugger e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo, con l'intesa che la parola « riserve » viene sostituita dalla parola « differenziazioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Maria Lisa Cinciari Rodano, mantiene l'emendamento 5.15?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Trattandosi di materia che verrà definita in sede di norme transitorie, non vorrei, facendo votare adesso, precludere la successiva sistemazione; quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento 5.4?

NENCIONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Bertola ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento 5.5?

NENCIONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Bertola ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Nencioni, mantiene gli emendamenti 5.6 e 5.7?

NENCIONI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Bertola ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 5.13, presentato dal senatore Bertola.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CARRARO.** Mi rendo conto della ragione che ha indotto il relatore a proporre, anche a nome della Commissione, l'emendamento in base al quale ogni studente si iscrive al corso di studi prescelto, e del resto la formula potrebbe sembrare ovvia se sotto di essa non si nascondesse una preoccupazione.

Dal momento che nel primo comma dell'articolo 5 si dice: « Possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea o di diploma: », probabilmente il relatore è stato spinto dalla preoccupazione che la formula usata nel primo comma fosse tale da consentire l'iscrizione a più corsi di laurea o di diploma contemporaneamente. Se questa è la preoccupazione del relatore, vorrei rivolgergli la preghiera di ritirare l'emendamento che, in verità, non mi sembra molto felice e considerare la possibilità di modificare il primo comma dell'articolo 5 secondo questa dizione: « Possono iscriversi ad uno dei corsi di laurea o di diploma istituiti presso l'università prescelta... ». Vorrei quindi invitare il relatore a ritirare l'emendamento 5.13 e ad accettare quest'emendamento che formalmente presento.

PRESIDENTE. Senatore Bertola, accetta la proposta del senatore Carraro?

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, accetto la proposta del senatore Carraro e ritiro l'emendamento 5.13.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Carraro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Carraro, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 5 l'espressione: « possono iscri-

versi a qualsiasi corso di laurea o di diploma » con l'altra: « possono iscriversi a uno dei corsi di laurea o di diploma istituiti presso l'università prescelta ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Lombardia » (1427)
(Procedura urgentissima)**

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Lombardia », per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

T E S A U R O , relatore. A nome della Commissione che ho l'onore di presiedere sono lieto di dare atto che lo statuto lombardo, nell'attuale formulazione, non offre il fianco a rilievi e quindi se ne propone l'approvazione. Ieri l'altro, quando si è parlato di perplessità suscitate dallo statuto lombardo, per ragioni di evidente delicatezza mi ero astenuto dall'intervenire sulle questioni di merito sollevate, limitandomi a brevi dichiarazioni sui problemi procedurali sui quali si era ancora una volta richiamata l'attenzione. Oggi che la Commissione è unanime nel proporre l'approvazione dello statuto intendo sottolineare il contenuto ed il valore delle perplessità avute, nonché le ragioni di fondo che avevano determinato le perplessità stesse.

La Commissione, appena investita dell'esame degli statuti, ebbe a manifestare la decisa volontà di tener conto, nello svolgimento della sua attività, dell'esigenza del rinnovamento della vita costituzionale ed amministrativa della comunità repubblicana alla stregua della nuova realtà regionale. A tal fine la Commissione, prima di procedere alla valutazione degli statuti presentati, resasi conto delle carenze della legislazione statale, avvertì la necessità di prendere in esame le proposte Pieraccini-Signorello dirette a colmare i vuoti legislativi ed a stabilire le premesse necessarie per dare l'avvio alla vita ed all'attività delle regioni a statuto ordinario. Questo lavoro preliminare venne affrontato con impegno e rapidità e, nonostante l'approfondito esame e le opportune modifiche apportate, le proposte furono portate rapidamente in Assemblea ed approvate. Fu dato, così, un contributo all'abbandono definitivo della concezione dei rapporti tra Stato e regioni non rispondente alla realtà costituzionale e fu impresso nello stesso tempo un decisivo impulso all'indirizzo legislativo aderente al dettato della Costituzione, indirizzo già attuato in qualche legge di speciale rilievo come quella sulla Regione del Friuli-Venezia Giulia. Ancora più in particolare la Commissione nel suo senso di responsabilità si rese conto dell'assoluta necessità che l'approvazione degli statuti dovesse avvenire in modo da soddisfare alcune esigenze fondamentali: armonia della legislazione statutaria con le regole fondamentali della Costituzione repubblicana; rispetto in particolare dei limiti della Costituzione e per ciò stesso anche dei principi generali delle leggi dello Stato ai quali la Costituzione rinvia; autonomia della regione non mortificata nella sterile conformità alle leggi dello Stato in base all'errore di fondo che dal sorgere dello Stato italiano aveva sospinto il legislatore a fare dei comuni e delle province meri organi indiretti dello Stato e non enti locali dotati di autonomia e di autarchia; autonomia della regione effettiva ed operante destinata a svolgersi nella Repubblica una ed indivisibile a condizioni idonee ad assicurare la coesistenza nella vita costituzionale delle regioni e dello Stato supe-

rando i logori ed abusati schemi concettuali sui rapporti tra Stato e regioni; necessità di una legislazione statutaria destinata a consentire alla regione le speciali scelte politiche che ne costituiscono la fondamentale ragione di essere e di operare, ad esempio la politica regionale del territorio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, dei trasporti, del turismo. Queste le esigenze concrete che la Commissione ha tenuto presenti nell'esame in genere degli statuti e nel proporre in specie alcune modifiche. Non dunque la realizzazione di fini reazionari ci ha spinto, ma la serena e fondata visione di una politica nuova destinata a rendere radiosa l'alba delle regioni per sospingerle verso mete che, lungi dall'essere guardate con preoccupata mentalità retrograda, vanno considerate con la profonda consapevolezza che dallo sviluppo effettivo dell'autonomia delle regioni in alcuni settori dell'attività sociale dipende il rinnovamento di strutture e di attività destinato a essere fonte di progresso e di consolidamento dello Stato e della comunità repubblicana nella sua unità. Per rendersi conto in pieno della visione avuta dalla Commissione e del suo intento di indirizzare le regioni verso le più interessanti realizzazioni che sono da attendersi dallo svolgimento della loro funzione ricorderò che, traendo occasione dalle proposte fatte da molte regioni ed in particolare dalla regione lombarda per vietare il *referendum* abrogativo delle leggi limitatrici della proprietà o dirette a disciplinare l'espropriazione di suoli, la Commissione, pur manifestando nella sua maggioranza il più aperto dissenso con la disposizione in parola perchè illegittima, inopportuna e controproducente, dichiarò all'unanimità che l'illegittimità rilevata non incidva sulla fondatezza della scelta della politica urbanistica destinata ad essere valorizzata al massimo come base della politica regionale del territorio, destinata ad essere considerata per unanime consenso il fondamento e la base della vita e dell'attività delle regioni in tutte le sue molteplici manifestazioni.

In particolare la Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto illegittimo il divieto del *referendum* abrogativo delle leggi limitatrici della proprietà o sull'espropriazio-

ne dei suoli, mentre ha ritenuto legittimo il divieto del *referendum* abrogativo delle leggi sull'urbanistica. In proposito si è ritenuto decisivo considerare che le leggi modificatrici della proprietà privata, le leggi di espropriazione dei suoli e le leggi in materia urbanistica hanno un contenuto profondamente diverso che non viene meno per ciò solo che le leggi urbanistiche in alcune disposizioni stabiliscono restrizioni del diritto di proprietà o prevedono l'espropriazione di suoli edificatori. Le leggi urbanistiche, invero, anche se limitano la proprietà o prevedono l'espropriazione di suoli, non cessano di essere leggi urbanistiche in considerazione della loro funzione primaria e degli interessi generali che in via principale tutelano.

Una volta riconosciuta la profonda differenza di contenuto tra le leggi dell'urbanistica e le leggi limitatrici della proprietà o sull'espropriazione dei suoli appare evidente che per il tassativo dettato dell'articolo 117 della Carta costituzionale sono di competenza delle regioni le leggi dell'urbanistica anche se contengono disposizioni limitatrici delle proprietà o relative all'espropriazione dei suoli. Il che importa che mentre è legittimo il *referendum* abrogativo delle leggi urbanistiche è illegittimo il *referendum* abrogativo delle leggi limitatrici delle proprietà private o sull'espropriazione dei suoli.

I rilievi fatti sarebbero da soli decisivi per mettere in evidenza le ragioni dell'operato della Commissione. Ma, anche se fosse possibile opinare diversamente, dato che per concorde ammissione di tutti gli esponenti del consiglio regionale lombardo la scelta politica che si intendeva operare era quella urbanistica, per la realizzazione di questo fine il divieto di *referendum* delle leggi sulle limitazioni della proprietà e sull'espropriazione si rivelava non solo illegittimo, ma inopportuno e controproducente. Il divieto in parola, invero — a voler tutto concedere — era, quanto meno nelle apparenze, in aperto contrasto con la Carta costituzionale che non attribuisce le leggi in questione alla competenza delle regioni e quindi avrebbe provocato fatalmente impugnative che non solo avrebbero dato luogo ad uno stato di incertezza e di confusione non confacente alla serenità di cui la regione aveva bisogno

all'alba della sua attività, ma avrebbero determinato una protezione indiretta di interessi particolari che una sana, diritta e lungimirante politica del territorio imponeva di sacrificare al prevalente interesse pubblico. Di conseguenza il divieto del *referendum* abrogativo delle leggi sulle limitazioni della proprietà o sull'espropriazione dei suoli si rivelava uno strumento non solo illegittimo, ma inopportuno e controproducente perchè, lungi dal favorire la politica urbanistica, la avrebbe ostacolata. È per questo che si è dato il suggerimento agli esponenti della regione lombarda e di altre regioni di eliminare dallo statuto il riferimento al divieto di *referendum* abrogativo delle leggi sulla proprietà e sull'espropriazione e di prevedere, invece, il divieto di *referendum* abrogativo per le leggi sull'urbanistica approvate a maggioranza di due terzi. È apparso, invero, a gran parte della Commissione che una disposizione così strutturata fosse particolarmente opportuna per una molteplicità di ragioni: perchè lascia aperto e impregiudicato il problema sui limiti del diritto di partecipazione popolare al *referendum* per le leggi regionali; non offre il fianco ad un aperto contrasto con la Costituzione, come, invece, si sarebbe verificato per la previsione del divieto del *referendum* per le leggi limitatrici della proprietà che non sono di competenza della regione; perchè si ha fondato e decisivo motivo di ritenere che la disposizione in questione sia conforme alla Costituzione dato che attua il principio accolto dalla Carta costituzionale nell'articolo 138 per le leggi costituzionali dello Stato per le quali, per la loro fondamentale importanza, non è ammesso il *referendum* abrogativo nel caso in cui siano approvate a maggioranza dei due terzi; perchè la disposizione in questione è particolarmente idonea ad assicurare la stabilità delle leggi destinate ad attuare la politica urbanistica in specie e la politica del territorio in genere, la quale, collegandosi con le altre manifestazioni della politica regionale per i lavori pubblici, per i trasporti, per il turismo, per la sanità, per l'agricoltura e per le foreste, costituisce, come è stato avvertito anche in campo dottrinario con grande intuizione della realtà, la base fondamentale

della vita e dell'attività legislativa ed esecutiva della regione.

Le cose concrete che ho avuto l'onore di dirvi testimoniano il disinteresse, l'impegno e la passione con cui la Commissione senatoriale ha compiuto il suo lavoro per affrontare e risolvere in breve tempo il problema della definitiva immissione delle regioni nella comunità repubblicana di cui stanno per divenire parte integrante ed essenziale.

Di fronte ai dati obiettivi perdono qualsiasi valore le vuote e sterili affermazioni di chi nell'assemblea del consiglio regionale lombardo, senza conoscere il lavoro compiuto, ha commesso la scorrettezza di polemizzare con la Commissione del Senato.

P E R N A . Una volta non si usava polemizzare nelle Assemblee legislative.

T E S A U R O , relatore. Benissimo. Io ho sottolineato proprio questo che lei osserva. (*Interruzione del senatore Perna*). Collega Perna noi abbiamo il dovere di rilevare quello che è avvenuto senza polemizzare. Io ho premesso... (*Interruzione del senatore Perna*).

G I A N Q U I N T O . Lei sta polemizzando.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, credo che lei per primo dovrebbe apprezzare il mio silenzio assoluto di oggi. (*Interruzione del senatore Perna*). Ma io non posso togliere la parola al relatore e Presidente della 1ª Commissione che sta svolgendo la sua relazione. Quando avrà finito vedremo di che commenti è suscettibile. Ma non più di questo. Continui, onorevole relatore.

T E S A U R O , relatore. La polemica ci lascia indifferenti sia perchè la scorrettezza colpisce e squalifica chi la commette, sia perchè si fonda su affermazioni e insinuazioni assolutamente false come documentano i processi verbali dei lavori della Commissione senatoriale. Detto questo noi possiamo avere un solo orgoglio: di non raccogliere... (*Interruzioni dei senatori Gianquinto e Pirastu*).

P E R N A . È mezz'ora che raccoglie!

T E S A U R O, *relatore*. Si deve non raccogliere la polemica di carattere personale, ma quando si afferma che non si è voluto il dialogo con gli esponenti della Lombardia e si coinvolge la responsabilità di tutti quelli che erano presenti, è evidente che si ha il dovere di una smentita ferma e recisa. E quando si aggiunge che l'affermata manifestazione del pensiero della Commissione sarebbe stata l'espressione del solo pensiero di qualcuno, si ha il dovere di porre in evidenza che non è vero. È stato sempre precisato a proposito dei singoli rilievi quello che era il frutto del pensiero unanime della Commissione e quello che invece era il pensiero della maggioranza.

P E R N A. Questo non è vero perchè sul testo dell'articolo 63 precedente noi eravamo d'accordo: la maggioranza della Commissione no, ma noi eravamo d'accordo.

T E S A U R O, *relatore*. Senatore Perna, io dico precisamente quello che lei dice: per alcuni punti eravamo unanimi e per altri eravamo concordi a maggioranza. Ed ho sottolineato, collega Perna, di volta in volta — e quindi anche per l'articolo 63 — alla presenza del rappresentante del gruppo comunista — che si era formata una maggioranza. Solo, pertanto, una affermazione falsa può prospettare una situazione diversa da quella verificatasi nella realtà.

Ad ogni modo ho fede che, al di sopra delle situazioni marginali che non incidono nel merito dell'attività svolta, possiamo trarre i migliori auspici dall'approvazione degli statuti nel pieno rispetto della Costituzione e nella sicura consapevolezza che, impedendo con decisione la violazione dei limiti assegnati ai poteri delle regioni e l'invasione della sfera della competenza esclusiva dello Stato, abbiamo compiuto tutto intero il nostro dovere e quindi qualunque critica, da qualsiasi parte venga, non può diminuire la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto. Ed ho grande fiducia che l'altro ramo del Parlamento, libero nelle sue decisioni, conferterà il nostro orientamento mettendo in grado le regioni di poter iniziare la loro vita sotto i migliori auspici nel pieno rispetto della legge comune: la Costituzione. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il senatore Nencioni, relatore di minoranza.

N E N C I O N I, *relatore di minoranza*. Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, desidero parlare molto brevemente, come si addice ad una discussione i cui temi di carattere generale già sono stati approfonditi in quest'Aula recentemente in occasione dell'esame dei disegni di legge di approvazione degli statuti di altre regioni. Richiamandomi, onorevoli colleghi, alla relazione di minoranza che ho avuto l'onore di presentare, mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni di carattere specifico.

Non entro in merito alla polemica fatta da parte di alcuni settori del consiglio regionale della Lombardia. Riferendomi soltanto ad alcuni elementi che hanno avuto il cattivo gusto di polemizzare palesemente con il Senato della Repubblica, con il suo illustre Presidente e con il relatore e Presidente della prima Commissione, debbo ripetere, nella mia veste di relatore di minoranza, quanto dissi recentemente in quest'Aula. Noi che siamo stati contrari alla procedura adottata, di contatti informali — perchè avevamo anche previsto questi innumerevoli strascichi — dobbiamo riconoscere che, attraverso questa procedura, si sono ottenuti anche effetti positivi finalisticamente. Anche se abbiamo respinto e criticato la procedura, riconosciamo che tutti gli statuti presentati, in brevissimo tempo hanno avuto ed avranno, come questo, la sanzione del Senato.

Lo statuto della Lombardia si era presentato, a nostro giudizio, con vizi di carattere costituzionale piuttosto evidenti. Noi siamo stati contrari alla concezione di uno statuto — per le regioni ad autonomia ordinaria — che, se faceva onore al *nomen iuris*, (e tutti gli esponenti più autorevoli della dottrina costituzionalistica hanno ritenuto *nomen* improprio perchè la regione non trae certo la sua configurazione giuridica dallo statuto, ma dalla Costituzione) scavalcava le più elementari norme della disciplina costituzionale. La regione Lombardia, come altre regioni, ha voluto fare onore al *nomen iuris* ma

non alla Costituzione. Siamo contrari all'approvazione di questo statuto malgrado che, attraverso successive revisioni, offra un contenuto che potrebbe ritenersi in larga misura accettabile specialmente dopo la modifica dell'articolo 63, ormai famoso nelle cronache, perchè attraverso una valutazione che si è incentrata, di volta in volta, su determinate norme dello statuto, riteniamo che sia venuta meno la possibilità di una valutazione complessiva che è propria del procedimento legislativo che si identifica con la legge formale di approvazione di un complesso di norme.

Oggi la discussione si è incentrata sulla norma contenuta nell'articolo 63, criticata precedentemente perchè poneva dei principi che erano in contrasto stridente con quelli del *referendum* che la Costituzione ha posto nella norma contenuta nell'articolo 75. Avevamo sostenuto e sosteniamo tutt'oggi che mentre la Costituzione repubblicana ha posto determinati principi per sua natura di legge superprimaria, limitando atti di democrazia diretta nella loro esplicazione con il divieto di sottoporre al *referendum* abrogativo determinati tipi di leggi, non scaturisce da nessuna norma della Costituzione, nè dal sistema costituzionale, attribuire il potere di stabilire determinati principi al consiglio regionale nel raggiungimento, attraverso l'esplicazione delle sue funzioni, dei suoi fini, della sua potestà legislativa. Pertanto, là dove anche in questo caso l'articolo 63 deroga secondo i principi della norma contenuta nell'articolo 75 della Costituzione, pone in essere una violazione ai principi stabiliti dalla Costituzione stessa. Eccede dunque dalla competenza legislativa regionale il voler mantenere in vita, oltre alle eccezioni proposte dalla Costituzione, eccezioni anche per materie che non sono di competenza regionale.

G I A N Q U I N T O . Lo dice lei.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. La maggioranza del consiglio lo ha riconosciuto in una lettera che ha inviato al Presidente della 1^a Commissione. Nella stessa lettera, senatore Gianquinto, si riconosceva l'errore...

P E R N A . Beato lei che l'ha vista!

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Non potete dire: non l'abbiamo vista, perchè la lettera era in Commissione, a disposizione di tutti, ed in quel caso si disse collettivamente che poichè si criticava un determinato sistema era inutile addivenire alla lettura ufficiale della lettera: però la lettera l'abbiamo conosciuta tutti e non dobbiamo nasconderci dietro un dito.

Pertanto si riconosceva l'errore, si davano interpretazioni e le dovute assicurazioni. Non so a chi in questo caso perchè le norme hanno una loro vita interiore e non possono essere interpretate — forse attraverso i lavori preparatori — attraverso delle lettere che sono « incidenti in chiave ». Si riconosceva pertanto di aver oltrepassato le competenze normative.

Ma l'errore rimane anche oggi onorevoli colleghi; cioè anche l'attuale formulazione dell'articolo 63 pone dei principi derogativi che sono sconosciuti all'articolo 75. Ricordo che in un recente articolo, in un settimanale, il senatore Galante Garrone ha sostenuto che, poichè la norma costituzionale contenuta nell'articolo 123 non si richiama all'articolo 75 della Costituzione ma demanda la regolamentazione del *referendum* al consiglio regionale; non prevedendo quindi un richiamo ricettizio, il consiglio regionale poteva regolamentare il *referendum* come avesse ritenuto opportuno. È un errore gravissimo. Si dovrebbe così riconoscere che la regione abbia il potere di stabilire dei principi, laddove questi principi di carattere generale possono essere stabiliti soltanto dalla Carta costituzionale.

Ma non è solo questo, onorevoli colleghi, (ed io rimettendomi alla relazione di minoranza non mi dilungo anche per ragioni ben comprensibili in questa tarda ora): voglio dirvi che a parte l'articolo 63 vi sono l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 4 che, a nostro modesto avviso, sono inaccettabili perchè derogano al contenuto, alle indicazioni tassative dell'articolo 123, in materia di statuto. Ma cosa significa, onorevoli colleghi, che « la Lombardia è regione autonoma entro l'unità della Repubblica, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il proprio statuto »? Cosa significa questa espressione nuova nella tecnica legislativa: « sulla base »?

L'espressione costituzionale, contenuta anche nell'articolo 1 della Costituzione, è « nei limiti delle norme costituzionali » non « sulla base di determinati principi ». Come se si volesse riconoscere la legittimità di una deroga a norme della Costituzione, ma in armonia con determinati principi che scaturiscono dal sistema costituzionale attraverso un'attività interpretativa, magari evolutiva, magari estensiva! Che cosa significa poi, dal punto di vista letterario e dal punto di vista giuridico « esprime l'autonomo » (chi? La Lombardia, la regione? Non si sa) « governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale »? È lo statuto che garantisce la partecipazione dei cittadini alla politica regionale o non è il sistema posto dalla Costituzione attraverso la nozione di questo istituto, di questa nuova architettura dello Stato? Che significato ha, onorevoli colleghi, e lo dico solo a titolo di esempio, perchè potremmo ad ogni alinea muovere una critica tecnica, se non politica, perchè la critica politica l'abbiamo già mossa quando abbiamo parlato, per la concezione particolare che ne hanno alcuni elementi egemonizzanti il consiglio regionale lombardo, della funzione della regione, delle caratteristiche di questo ente autonomo, che cosa significa « la regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana », « obiettivi dell'attività della regione... lo sviluppo sociale finalizzato nell'affermazione dei valori umani »? Significa qualche cosa forse dal punto di vista giuridico e dal punto di vista dell'armonia e dell'aderenza ai principi della Costituzione l'articolo 4: « la regione partecipa come soggetto primario alla programmazione », quando la programmazione, per la sua nozione comune, è un atto centralizzatore, appartiene ad una visione organica e non articolata? La programmazione non è che un fatto panoramico; e che cosa significa essere « soggetto primario della programmazione »? Che la programmazione forse deve disarticolarsi, attraverso tanti piani, quante sono le regioni, sì da impedire praticamente quella visione unitaria che è propria della attività di programmazione economica, in una visione che può essere in ar-

monia o contrastante con le visioni particolari che scaturiscono dall'essere la regione soggetto primario? È una dichiarazione solenne: « assume la politica di piano come metodo di intervento in concorso con lo Stato e con enti locali ». Ma essere soggetto primario significa, almeno nella lingua italiana, qualcosa di diverso. L'assurdità di simili pretese è fin troppo evidente ove si ricordi come sussista un limite assoluto di competenza per territorio, per cui non è consentito, parlando di programmazione, andare oltre il territorio della regione!

Potrei continuare, onorevoli colleghi, se non avessi nella mia fatica esposto tutti i punti che ritenevamo in contrasto con la nostra specifica visione, con la nostra nozione di regione, di competenza regionale e di funzione della regione nella nuova visione di uno Stato articolato attraverso questi enti autonomi, attraverso questi enti autarchici. Comunque, ritengo che questa brutta pagina scritta dal consiglio regionale lombardo, che ha veramente offuscato l'armonia del coro dei lombardi di verdiana memoria, dobbiamo veramente dimenticarla! È un brutto inizio di rapporti, di armonia fra Stato e regione o tra regione e Stato. Daremo voto contrario a questo statuto perchè consideriamo, sotto il profilo costituzionale, il procedimento legislativo di approvazione, al di fuori di osservazioni particolari, in una visione panoramica, organica, per quanto concerne il sindacato costituzionale, il sindacato di legittimità con l'ordinamento vigente, per quanto concerne i contenuti, l'interesse della regione e la assenza o la presenza di contrasti con l'interesse delle altre regioni. Grazie, Presidente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Gatto.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* A nome del Governo ringrazio il Senato, il suo illustre Presidente, la Commissione e il suo presidente Tesauro per aver fatto tutto il possibile per porci in condizioni oggi di approvare lo statuto della regione lombarda.

In epoca recente ho svolto due interventi su questa materia e quindi non credo di dover aggiungere altro. In base alle promesse

fatte al Senato, dirò che due decreti delegati sono già stati comunicati alle regioni per le loro osservazioni: quello sulla polizia urbana e rurale e sulle circoscrizioni comunali e quello sulle linee regionali automobilistiche, tramviarie, sulla navigazione e sui porti lacuali.

Esprimo alle regioni tutte l'augurio che i loro statuti possano essere in breve tempo approvati in modo che esse, nella pienezza della loro giurisdizione, possano iniziare il loro lavoro.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimendo il voto favorevole del Gruppo comunista, mi riporto agli interventi svolti dai miei compagni di Gruppo in occasione dell'approvazione degli altri statuti regionali. Devo riconfermare con pieno convincimento la posizione da noi assunta in Commissione a proposito del tormentato articolo 63 dello statuto della regione Lombardia. Nella precedente dizione l'articolo 63, a nostro avviso, non era affatto in contrasto con la Costituzione sia perchè l'articolo 117 attribuisce al potere normativo concorrente della regione anche le materie dell'agricoltura e dell'urbanistica sia perchè, quando una legge arriva al traguardo del *referendum*, vuol dire che essa è stata già vistata dal commissario del Governo, promulgata e quindi entrata già in vigore. Vuol dire cioè che la legge ha superato le impugnative dei controlli posti a garanzia della sua legittimità costituzionale e a garanzia che la legge non è in contrasto con gli interessi della Nazione e con quelli di altre regioni.

L'articolo 63 quindi, nella precedente formulazione, doveva necessariamente riferirsi a leggi già ritenute rispondenti in tutto ai precetti costituzionali. Per queste ragioni non dovevano essere sollevati nè rilievi nè eccezioni al testo modificato dal consiglio regionale in seguito agli incontri informali con la 1ª Commissione del Senato.

Nel concludere, signor Presidente, mi consenta di insorgere contro la polemica inau-

ditata svolta in quest'Aula dal Presidente della 1ª Commissione il quale ha coinvolto nella sua accusa tutto il consiglio regionale della Lombardia per quello che si dice avrebbe detto uno dei suoi membri e per quello che un giornale avrebbe detto o commentato a proposito delle pretese dichiarazioni di un consigliere regionale. Avrebbe dovuto semmai il senatore Tesauro reagire in altra sede e con altri strumenti, senza portare questa aspra polemica qui in Senato, vanificando così quei buoni propositi di armonia e collaborazione che sono stati unanimemente espressi e che sono la condizione necessaria perchè le regioni possano portare avanti i compiti e le funzioni ad esse attribuite dalla Costituzione.

Per questi motivi ribadiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non avendo avuto modo di partecipare, in 1ª Commissione, alla faticosa elaborazione della proposta che è oggi al nostro esame, sento il dovere di prendere pubblicamente, in Aula, posizione su di essa.

Non è assolutamente nelle mie intenzioni di ripetere quanto, in discussione generale, ho avuto l'onore di dire allorchè fu esaminato il primo gruppo di statuti sottoposti all'esame di questa Assemblea qualche settimana fa. Anche in relazione a questo statuto quelle argomentazioni sono valide, con riferimento soprattutto all'articolo 3, cioè alle enunciazioni programmatiche con le quali questa regione, un po' come le altre, ha cercato di farsi una piccola costituzione secondo il proprio orientamento politico attuale.

Per questa grave ragione e stante che questo è uno statuto nel quale peggio si rileva questo che, a mio giudizio, è un grave difetto costituzionale e soprattutto di impostazione giuridica in una materia estremamente delicata, ero fortemente tentato di esprimere qui, almeno con l'astensione, il mio dissenso.

Però lo svolgimento degli accadimenti, e certe polemiche ormai a tutti note, mi hanno convinto della necessità di esprimere col voto favorevole la mia solidarietà verso la 1ª Commissione e i colleghi che hanno ritenuto di orientarsi nel senso che risulta dalle proposte che oggi ci vengono presentate.

Ritengo che il Senato debba anche in questo caso, riaffermando la propria funzione quale deriva dalla Carta costituzionale, fare chiarissimamente, pacatamente e con convinta energia il proprio dovere costituzionale.

Ritengo inoltre che dobbiamo concludere questa discussione con un appello al senso di responsabilità di tutti, a Roma e in periferia, anche nella periferia più importante del nostro Paese, qual è Milano, cuore e cervello della Lombardia.

P E R N A . Prima di tutto a Roma.

C I F A R E L L I . I diritti e i doveri, caro senatore Perna, sono reciproci. Quando ci si riferisce al patto costituzionale, levare la voce perchè sia scrupolosamente rispettato è di estrema importanza.

Non voglio trattare, anche perchè non rientrerebbe nei limiti di una semplice dichiarazione di voto, gli argomenti attinenti all'articolo 63 dello statuto della Lombardia, ma ritengo che basta riferirsi alla norma della Costituzione circa le funzioni delle regioni, cioè all'articolo 117, per vedere come pieno fondamento avesse la preoccupazione espressa insistentemente, circa detto articolo 63, dalla 1ª Commissione del Senato.

Vorrei concludere ritornando al mio appello al senso di responsabilità. Siamo ad una svolta fondamentale nella vita democratica del nostro Paese; siamo all'inizio di un ordinamento regionale che ci può portare molto lontano sulla via del bene, ma può creare anche tristi giornate per la nostra Patria. Ritengo che l'appello al senso di responsabilità, per sentirsi tutti cittadini di uno Stato unito, nato dal Risorgimento e destinato ad inserirsi nell'Europa unita, ma non certamente a disfarsi nei municipalismi e nei particolarismi, sia altamente opportuno, anzi necessario, qui come a Milano, e nei confronti di tutte le forze politiche e di tutti i cittadini. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ferri. Ne ha facoltà.

F E R R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il nostro Gruppo in sede di Commissione aveva espresso l'opinione che l'articolo 63 dello statuto lombardo si sarebbe potuto approvare così come era stato formulato. Pur tuttavia, fermi i motivi che hanno ispirato la nostra azione nel corso di tutta la discussione che ha appassionato i Gruppi prima in Commissione e poi in Aula, cioè che si dovesse evitare, fino al limite dell'impossibile, una qualunque forzatura nei rapporti fra il Parlamento e le Assemblee regionali, avevamo confidato in una prova sullo stesso piano, con gli stessi intenti, mossi dalla stessa volontà da parte dell'Assemblea regionale lombarda. Questa fiducia rimessa in una così qualificata Assemblea ha trovato la sua ragione di essere nella conclusione che si è data al dibattito evitando ogni e qualunque motivo di scossa violenta fra il nostro giudizio e le determinazioni dell'Assemblea. Ecco perchè quindi, al di là delle polemiche mosse del resto da motivi esclusivamente giornalistici o di colore che non toccano, a nostro giudizio, nè il signor Presidente di quest'Assemblea, nè l'Assemblea nel suo complesso, esprimiamo la nostra soddisfazione per il modo con il quale si è chiusa questa nuova pagina di nostra attività. E direi che non si tratta nemmeno di una brutta pagina che dobbiamo ascrivere all'assemblea regionale lombarda. Si tratta semmai di un motivo polemico, vivace se vogliamo, ma che parte credo dalla comune volontà nostra e delle Assemblee regionali che è quella di far presto e di far bene il più rapidamente possibile perchè noi e loro si possa rispondere alle attese dell'intero Paese. Ci siamo adoperati quindi perchè si raggiungesse questa intesa e con soddisfazione ci associamo a coloro i quali apprezzano il superamento di questa prima fase convinti ormai che gli statuti rimasti saranno sottoposti al nostro giudizio nel più breve tempo possibile perchè anche da quella parte si stia dando prova di maturità e ragionevolezza; convinti di questo ci auguriamo che l'iter faticoso degli statuti regionali possa trovare con l'approvazione dell'altro ramo

del Parlamento la sua più rapida attuazione e direi, confortati dalla sollecitudine con la quale l'onorevole Ministro ha affrontato il successivo problema dei decreti delegati, si possa rapidamente salutare la piena assolverenza di compiti da parte delle assemblee regionali. Avremo adempiuto al nostro dovere di attuazione di un preciso precetto costituzionale con la convinzione e la consapevolezza di aver reso un grosso servizio alle istituzioni democratiche del Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io non seguirò l'esempio del senatore Tesaurò; mi guarderò dal fare polemiche in questo momento e mi limiterò a sottolineare che con l'approvazione da parte del Senato dello statuto della regione lombarda, approvazione che di certo vi sarà al termine di queste dichiarazioni di voto, si compie oggi un lavoro che io penso possa ben soddisfare tutti noi che abbiamo inteso ed abbiamo voluto nel corso di questi ultimi mesi porre tutto il nostro impegno su quanto era e su quanto è di nostra competenza in ordine all'attuazione dell'ordinamento regionale. Il Senato della Repubblica ha svolto un'opera, ha dato un contributo, in questo primo periodo di funzionamento e di attività dei consigli regionali eletti il 7 giugno dell'anno scorso, intorno a quanto occorre compiere onde poter dare effettivo inizio alla completa realizzazione dei poteri legislativi, amministrativi della regione, che possono e debbono, a parer mio, oltre che soddisfare, essere considerati meritevoli di positivo apprezzamento da parte di tutti. Ho già avuto occasione di dire che per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il mio Gruppo è questa del resto la necessaria, la doverosa risposta che doveva essere data all'opera positiva ed alla pronta azione svolta, dalle elezioni del 7 giugno in poi, dai nuovi organi decentrati dello Stato. Opera positiva: ritengo che queste parole possano ben essere usate a proposito della elaborazione degli statuti da parte dei consigli regio-

nali. Abbiamo assistito, infatti, sempre a dei seri, appassionati ed approfonditi dibattiti tra tutte le forze democratiche presenti nei consigli, dibattiti che hanno consentito di raggiungere obiettivi, decisioni e conclusioni di grande importanza per la vita delle regioni e, mi pare si possa dire, per quella dell'intero Paese.

Guardiamo gli statuti e vedremo come in essi siano dominanti i temi della partecipazione democratica e dei contenuti riformatori, che sono poi i temi della nostra epoca, che sono i temi di fondo posti, soprattutto in questi ultimi tempi, dalle grandi lotte delle masse lavoratrici e delle masse popolari del nostro Paese.

Guardiamo ancora gli statuti, onorevoli colleghi, e constateremo che nella loro approvazione in tutti i consigli regionali si è ricreata quell'unità delle forze che diedero vita alla Resistenza; forze che riuscirono ad abbattere il fascismo prima ed a gettare poi le basi del nuovo Stato con la Costituzione repubblicana.

Inoltre è da dire ancora che nell'elaborazione degli statuti, seguendo l'impostazione ed i suggerimenti delle forze più concretamente autonomistiche, si è giustamente scavalcata la tanto discussa legge 10 febbraio 1953, n. 62, la cosiddetta legge Scelba; cosa questa che ha contribuito notevolmente, io ritengo, a che si giungesse poi alla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, con la quale sono stati abrogati alcuni articoli della legge Scelba stessa.

Parlando di cose positive mi pare sia poi da ricordare, in questo momento, che due giorni fa sono stati approvati da parte dei consigli regionali gli statuti della regione Calabria e della regione Abruzzo; due fatti importanti questi, tenuto conto di tutto quanto è accaduto negli ultimi tempi in queste due regioni; due fatti che mi auguro possano costituire la garanzia di prospettive di rinnovamento per incominciare ad eliminare l'arretratezza che purtroppo ancora conoscono quelle parti del nostro Paese.

Onorevole Presidente, mentre dichiaro che il mio Gruppo vota a favore dello statuto della regione Lombardia, auspico che anche per la Calabria e per l'Abruzzo, attraverso l'impegno, attraverso il lavoro intelligente

e continuo svolto per gli altri statuti da parte del Senato, il Senato stesso possa tra non molto approvare pure gli statuti delle due dette regioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

GARAVELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista democratico saluta con compiacimento questa nuova tappa che viene compiuta nell'adempimento costituzionale per l'approvazione degli statuti regionali con l'approvazione appunto dello statuto della regione Lombardia, anche se certamente può recriminarsi che nel particolare fatto dell'approvazione di questo statuto siano sorte polemiche incresciose che avrebbero potuto, a nostro avviso, essere risparmiate con un po' più di senso della misura. E non è certamente a questa Assemblea che io mi voglio riferire quando faccio questa annotazione.

Che l'articolo 63 di cui si è discusso fosse quanto meno formulato con una infelice dizione è stato ammesso e riconosciuto dallo stesso Presidente del consiglio regionale lombardo. Quindi il Senato che, come ebbi già occasione di rilevare nella precedente dichiarazione di voto, aveva come compito principale, vorrei dire, quello di essere il garante della legittimità costituzionale di tutti gli statuti e perciò anche quello della regione lombarda, non si vede perchè non avrebbe dovuto usare nei confronti dello statuto di tale Regione lo stesso metro, lo stesso criterio che è stato alla base della valutazione di tutti gli altri statuti, se non altro per un senso di equità, in quanto non si sarebbe potuto comprendere quale altro motivo avrebbe potuto ispirare i lavori della Commissione prima e dell'Assemblea poi.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per rinnovare quanto già ebbi ad affermare nella precedente circostanza circa l'apprezzamento per l'impegnativo, efficiente e valido lavoro compiuto dalla 1ª Commissione sotto la guida esperta, saggia ed anche politicamente illuminata del proprio Presidente, al quale si deve, in definitiva, se noi oggi possiamo registrare ancora questa nuo-

va tappa positiva. Tappa positiva in quanto noi socialisti democratici consideriamo tuttora uno dei momenti più validi dello sviluppo democratico del Paese quello individuabile con la realizzazione dell'istituto regionale.

Superata questa tappa, tocca ormai al Parlamento guardare in avanti alle tappe successive che dovranno fornire alle regioni le leggi-quadro che le rendano compiutamente valide a poter operare ed a poter essere in concreto quegli strumenti che già il costituente, a suo tempo, aveva individuato e che oggi noi classe politica e pubblica opinione, popolo italiano nella sua interezza, attendiamo da essi in quanto rappresentano una valida tappa nel progresso del nostro Paese verso forme di democrazia, verso forme di sollecitazione e di partecipazione di nuove energie, verso quelle forme di decentramento che, svecchiando uno Stato che, come noi sappiamo, per molti aspetti è sorpassato, forniscano alle nostre ed alle future generazioni gli strumenti più validi per procedere verso nuove e più avanzate tappe del progresso civile e sociale del nostro Paese.

In questo spirito i socialisti democratici votano a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pellicanò. Ne ha facoltà.

PELLICANO'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del partito socialista di unità proletaria dichiaro il voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Onorevole Presidente, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo dichiaro che voteremo per l'approvazione dello statuto della regione lombarda. Il voto favorevole non significa ovviamente recesso dalle posizioni assunte dai liberali sul tema delle regioni ed anche è da confermarsi tutto il complesso di rilievi e di riserve che sono stati in quest'Aula manifestati da me e dal collega senatore Arena in sede di approvazione di altri statuti regionali.

Confidiamo, comunque, nel senso di responsabilità degli organi regionali i quali vorranno usare dei poteri ad essi conferiti con quella discrezione, quella prudenza, quella saggezza che da loro si attendono; prudenza, saggezza e discrezione che non sono affatto incompatibili con i propositi di attivismo che animano le norme statutarie ora in votazione.

È con tali riserve e con tale augurio che diamo il voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Treu. Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge n. 1427 riguardante l'ultimo di questo gruppo di statuti sottoposti alla nostra valutazione, mi sia consentito aggiungere un breve commento di merito a questo atto che, per le circostanze ormai dette e conosciute, sembra passare o essere passato attraverso particolari difficoltà. Il giudizio che mi permetto di ribadire di fronte all'Assemblea è questo: il metodo, la condotta dei lavori adottati dalla 1ª Commissione nell'esame degli statuti regionali è stato sempre inteso a trovare, attraverso una serie di colloqui, di rapporti diretti con i rappresentanti delle comunità regionali, un punto di incontro sugli argomenti che apparivano controversi o dubbi. Un dialogo cordiale, sereno ed intelligente e di cui il presidente Tesauro è stato guida, per eliminare o ridurre dubbi di legittimità costituzionale o di contrasto con le leggi dello Stato, elementi cioè che potevano creare difficoltà sul cammino delle nascenti istituzioni regionali.

Questo nostro lavoro è stato largamente apprezzato. Lo dimostrano le testimonianze dirette dei colleghi ed amici che venivano via via in udienza nelle sale dell'ammessato e del primo piano così come dalla stampa locale alcune delle nostre indicazioni sono state giudicate largamente più favorevoli e comprensive di quanto gli stessi estensori degli statuti avessero potuto preventivamente temere. Questo dimostra che la metodo-

logia, ma soprattutto la sostanza e le ragioni di questi colloqui sono state positivamente interpretate in tutte le nostre operazioni di relazione diretta e personale oltre che dal punto di vista giuridico per tutti gli statuti e non soltanto per quelli più facilmente apprezzabili o che sembravano presentare meno dubbi. Ci spiace veramente che alcune ultime notizie di cronaca riportate da un quotidiano abbiano posto un'ombra a proposito della quale mi permetto di dire soltanto che è stata male interpretata se non esattamente riportata la volontà politica, il senso di misura e di guida che aveva sorretto i nostri lavori in Commissione. E ci auguriamo veramente che questo modo di valutare le doverose competenze dello Stato e del Parlamento nei riguardi delle regioni possa essere un segno e un indirizzo anche per l'esame dei prossimi statuti e per tutte le vicende che seguiranno in questo nostro importante e significativo lavoro.

Ci piace ancora, senza farne soltanto una questione formale, dare atto al Presidente della nostra Assemblea di aver accelerato, con la consueta, serena ed illuminata guida, e portato a conclusione anche questa tappa della nostra importantissima vicenda legislativa. Restano le leggi-cornice, restano le doverose attuazioni che il Governo deve osservare per completare l'*iter* della creazione del nuovo istituto, perchè esso si inserisca validamente e compiutamente nelle strutture dello Stato. A questo fine intendiamo sempre collaborare, come abbiamo fatto in questo particolare momento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura dell'articolo unico, che approva lo Statuto della regione Lombardia quale risulta dagli allegati n. 1, 2 e 3 al disegno di legge.

L I M O N I , Segretario:

Articolo unico.

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Lombardia nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, sulla base dei principi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Essa esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano.

La Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3.

La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per renderne effettive la libertà e l'eguaglianza.

Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attività delle collettività e degli Enti locali, il superamento degli squilibri della Regione e dell'intero territorio nazionale.

In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

— promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

— assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive e al turismo;

— adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

— attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

— assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;

- promuove lo sviluppo della cooperazione e dell'artigianato;
- promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;
- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

Art. 4.

La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE

Art. 5.

Sono organi della Regione lombarda: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.

CAPO I IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonchè i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.

La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale.

Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

Spettano al Consiglio:

1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;

2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;

3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;

6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;

8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè la vigilanza sui medesimi;

10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;

11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonchè la revoca delle deleghe;

12) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali;

13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;

15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;

16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;

18) la deliberazione di richieste di *referendum* a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 7.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.

Art. 9.

Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.

Art. 10.

Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

I componenti dell'ufficio di presidenza restano in carica per la intera durata della legislatura.

Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, Giunta da nominarsi nella prima seduta.

Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, i quali non perdono validità anche nel caso di mancata convalida di uno o più consiglieri.

Art. 11.

L'ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 12.

Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento interno disciplina le modalità delle votazioni.

Art. 14.

I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 15.

Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle commissioni.

Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.

Art. 16.

Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Possono anche essere costituite commissioni speciali.

Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza

del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

Art. 17.

Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Art. 18.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

È istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta allorchè un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza.

Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 16.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonchè di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 19.

Il regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni medesime.

Art. 20.

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente statuto e del proprio regolamento interno.

CAPO II

LA GIUNTA REGIONALE E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 21.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

Spetta alla Giunta regionale:

- 1) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- 2) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- 3) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e piani della Regione, e curarne l'attuazione;
- 4) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- 5) sovrintendere agli uffici regionali;
- 6) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- 7) deliberare ed approvare i contratti della Regione;
- 8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;
- 9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonchè sulle rinunce agli stessi;
- 10) sovrintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;

11) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti.

La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 6.

Art. 22.

La Giunta è composta dal Presidente e da non più di sedici assessori, fra cui il Vice Presidente.

Art. 23.

L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, e collegati a liste che indicano il nome del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi.

Il Consiglio procede, dopo una discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente, nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto.

Se la lista non consegue la maggioranza di cui al quarto comma, il Presidente si intende revocato.

Art. 24.

L'ufficio di Presidente della Giunta e di assessore è incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione.

È altresì incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.

Art. 25.

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 23 del presente statuto.

Art. 26.

Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 27.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Art. 28.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

Art. 29.

Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 30.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. In tale caso il Consiglio delibera esclusivamente nelle ipotesi previste dagli articoli 18, 40, comma terzo, 41, comma secondo, 59 del presente statuto, e nelle altre, per le quali l'ufficio di presidenza ritenga necessario l'esame urgente.

Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.

Art. 31.

Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Il Presidente e la Giunta decadono altresì in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la metà dei componenti la Giunta.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta.

Art. 32.

Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, nell'ipotesi di dimissioni o cessazioni dalla carica per qualsiasi causa di componenti la Giunta, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altri componenti la Giunta.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica un altro assessore di svolgerne le funzioni.

Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi e i regolamenti deliberati dal Consiglio e indice i *referendum* previsti dal presente statuto; convoca e presiede la Giunta regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e ne coordina l'attività; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale e uniformandosi alle istruzioni impartite dal Governo della Repubblica; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

Art. 34.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.

Art. 35.

Il Presidente e gli assessori hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e interrogazioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio, o, nel caso in cui il Consiglio non sia riunito, nella prima seduta successiva.

Il Presidente e gli assessori hanno altresì l'obbligo, se richiesti dalle commissioni consiliari a norma dell'articolo 16 del presente statuto, di presentarsi entro otto giorni dall'invito. Il Presidente può delegare a ciò un assessore.

Art. 36.

Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

TITOLO III
ATTIVITA' LEGISLATIVA

Art. 37.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Art. 38.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e provinciali, secondo le disposizioni contenute nel titolo settimo del presente statuto.

L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.

I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

Art. 39.

Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento interno, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la commissione, prima di riferire sul progetto, procede alla audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Art. 40.

Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza. Il regolamento interno prevede altresì procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.

Art. 41.

Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla

loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

In caso di rinvio, la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.

Il regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.

Art. 42.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda ».

Art. 43.

La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica acconsenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.

Art. 44.

Per l'iniziativa dei regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio si applica la norma dell'articolo 38.

L'esame e l'approvazione degli stessi avvengono nei modi previsti dal regolamento consiliare.

I regolamenti sono promulgati entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'articolo 125 della Costituzione, e sono pubblicati nei cinque giorni successivi.

Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda ».

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 45.

La Regione assume il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione e informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

Art. 46.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi nella formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi che direttamente li riguardano.

La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, le conseguenze dell'inerzia degli uffici e le responsabilità dei funzionari.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 47.

I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli organici distinti, approvati con legge regionale, uno dei quali è riservato ai dipendenti del Consiglio.

La legge regionale che disciplina lo stato giuridico del personale garantisce i diritti fondamentali dei lavoratori.

Il personale è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla legge. La Regione può conferire incarichi a tempo determinato, nei casi e con le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 48.

La Regione può con legge istituire enti o aziende, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati ad Enti locali.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società

a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

TITOLO V

FINANZA E BILANCIO

Art. 49.

La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese degli Enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame, a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

Art. 51.

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

Art. 52.

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53.

La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli Enti locali, dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.

La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione, come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.

Art. 54.

La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.

La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti imposti dalla legge ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

Art. 55.

La Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generale gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali, e promuove indagini e conferenze su specifici problemi, in particolare prima dell'approvazione del bilancio.

TITOLO VII

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 56.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli previsti all'articolo 6, comma quinto, punti 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, e delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alle richieste di *referendum* abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali e delle altre delibere, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più, purchè con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.

Art. 57.

La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.

I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

Le commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal regolamento del Consiglio regionale.

Art. 58.

Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare, l'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 15, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.

Il regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli Enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale.

Art. 59.

Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

Art. 60.

Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria, nonchè per la modifica dello statuto.

Sull'ammissibilità delle proposte decide l'ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

Art. 61.

I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.

TITOLO VIII

REFERENDUM

Art. 62.

La Regione riconosce nell'istituto del *referendum* l'elemento di collegamento organico tra la comunità regionale ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione regionale.

Art. 63.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano ventimila elettori, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione lombarda.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non è ammesso inoltre il *referendum* per le leggi in materia urbanistica, approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Sull'ammissibilità del *referendum* decide all'unanimità l'ufficio di presidenza.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 64.

Possono essere sottoposti a *referendum* abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma quinto, punti 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, con le modalità e i limiti di cui all'articolo precedente.

Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche queste ultime.

Art. 65.

Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.

Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Art. 66.

La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di *referendum*, gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*.

TITOLO IX

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 67.

I Comuni, le Provincie, i comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali partecipano alla programmazione economica e territoriale regionale.

La Regione favorisce l'attività degli Enti locali, ne coordina la azione in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e ne promuove le forme associative, nel rispetto della loro autonomia.

La Regione si avvale, per l'attuazione dei propri piani di assetto territoriale, delle Provincie, dei Comuni, dei comprensori e delle altre forme associate.

Art. 68.

Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi della Regione.

Le funzioni amministrative della Regione possono essere esercitate da organismi regionali a dimensione comprensoriale o circondariale.

La legge garantisce la partecipazione delle Provincie e dei Comuni alla formazione degli organi regionali comprensoriali o circondariali.

Art. 69.

La Regione è impegnata ad esercitare, mediante delega alle Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri Enti locali di eguale livello istituzionale, le funzioni amministrative che possano essere svolte in forma decentrata.

La Regione può anche avvalersi degli uffici degli Enti stessi, d'intesa con le amministrazioni interessate.

La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Nel caso di delega di funzioni amministrative la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli Enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli Enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Per l'utilizzazione degli uffici di Enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 70.

Il controllo sugli atti adottati dagli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e nei limiti sanciti dalla Costituzione.

Art. 71.

I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza le sottopone alla commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione. Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta.

Art. 72.

La revoca di provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta o dal Consiglio regionale può essere chiesta da ciascun Consiglio comunale interessato.

Art. 73.

Il Consiglio regionale può assegnare annualmente contributi, a carico del bilancio della Regione, alle Province, ai Comuni anche riuniti in forme associative, o ad altri Enti locali, per il raggiungimento delle finalità stabilite dalle leggi regionali.

TITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 74.

Le leggi di revisione dello statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

L'abrogazione totale dello statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo statuto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Onorevoli colleghi, nella precedente riunione dedicata agli statuti regionali ebbi ad esprimere la fiducia che il consiglio regionale lombardo potesse procedere ad adempimenti capaci di far riuscire ancora una volta efficaci le procedure adottate per la sollecita approvazione degli statuti regionali.

Le decisioni ieri prese a Milano provano che la fiducia da me espressa era ben fondata.

La sollecitudine posta dalla 1^a Commissione di far proporre oggi stesso dal suo presidente, senatore Tesauro, l'approvazione dello statuto regionale lombardo, ed il voto attuale smentiscono ogni dubbio sul retto, sollecito, cooperante operare del Senato. L'alta tradizione di questa Assemblea ed in ogni caso il dovere dell'esempio esimo da ogni altro commento.

È chiusa quindi tutta questa vicenda nella maniera migliore e più consona ai doveri della nostra Assemblea. (*Vivi applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971** » (1581) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971 », approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

* N O E', *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'illustrazione del disegno di legge in esame — data la sua attinenza con questioni di programmazione nel campo nucleare — richiederebbe un discorso assai lungo perchè le questioni di ricerca nel campo nucleare dovrebbero essere inquadrare nel campo più vasto della politica industriale nucleare, che deve essere la conseguenza di tale ricerca, ed in quello ancora più vasto della politica energetica *tout court*. Ciò sarebbe indispensabile al fine di affrontare correttamente questi argomenti soprattutto in un Paese come il nostro, Paese europeo, che si trova in questi decenni data la natura dei combustibili energetici, in una situazione strutturale di una certa delicatezza alla quale devono far riscontro un maggiore approfondimento ed una maggiore attenzione dei problemi relativi.

Dato però che nella 9ª Commissione abbiamo terminato la discussione di un disegno di legge relativo alla nuova strutturazione del CNEN, il disegno di legge n. 204, che mi auguro possa venire entro un breve termine all'esame dell'Aula, e dato che in quell'occasione avremo modo di affrontare in modo adeguato tutti questi temi, mi sembrerebbe superfluo ripetere la discussione a così breve distanza. Inoltre bisogna tener presente che il programma quinquennale del CNEN è all'esame del CIPE. Questo esame non è ancora avvenuto per questioni accidentali che non dipendono dalla volontà del Governo e hanno ritardato le riunioni relative, che è presumibile avverranno in un prossimo futuro. Pertanto avremo come tema di riflessione anche questo piano quinquennale. In questa materia, ovviamente, si può ragionare abbastanza bene soltanto con dei piani a scadenza piuttosto lunga.

Per queste ragioni, di proposito, non entro nella materia oggetto dello stanziamento

su cui dobbiamo oggi decidere, anche perchè i fattori che compongono questa materia sono numerosissimi ed il loro effetto è scaglionato nel tempo in modo diverso, per cui o il discorso è molto ampio o, in fondo, non ha ragione d'essere.

Oggi mi limito a chiarire ai colleghi che il provvedimento in esame propone lo stanziamento di 40 miliardi per il CNEN allo scopo preciso di poter mettere quest'ente nelle condizioni di continuare la sua opera attuale. Si tratta quindi di un provvedimento ponte e ben presto, in base a quel piano quinquennale cui ho accennato prima, si approderà ad una riva più consolidata e più proiettata nel futuro. Questa cifra viene solo dal fatto che precedentemente erano stati stanziati 32 miliardi e mezzo nell'anno passato, ora arrotondati a 40; quei 32 miliardi e mezzo provenivano poi da una divisione per cinque di un programma quinquennale precedente. D'altra parte, da informazioni che ho assunto direttamente, si tratta di uno stanziamento sufficiente, soprattutto se si tiene conto che accanto ad esso vi sarà anche un'altra somma di 4 miliardi, o poco più, per una decisione presa in sede deliberante dalla nostra Commissione; somma che, fino a 3 anni fa, veniva versata dal nostro Governo all'EURATOM, il quale poi, attraverso il CNEN, la faceva ritornare nel circuito italiano. Comunque, l'insieme di queste somme può permettere la continuazione dell'opera normale del CNEN, nonchè consentire di tener fede a quegli impegni di ricerca esterna che il CNEN ha già programmato. Si tratta degli impegni del CNEN e dell'IMFN, che ancora non è scorporato dal CNEN: tale scorporo noi proporremo con la legge n. 204, cui ho accennato prima. L'IMFN deve a sua volta far fronte ai propri bisogni e anche — lo sottolineo perchè è importante — alla propria partecipazione alle attività del CERN di

Ginevra, dove 11 Paesi stanno dando vita al nuovo protosincrotone di grande diametro, che avrebbe dovuto aver luogo a Doberdò, ma per le note ragioni di progresso tecnologico si è preferito installare a Ginevra. Anche a questo importante lavoro l'IMFN provvederà con una parte delle somme che oggi decidiamo di stanziare.

Quindi, senza minimamente affrontare nella sostanza i problemi cui ho accennato, invito gli onorevoli colleghi a votare questo stanziamento, col preciso impegno da parte di tutti di tornare a lungo e a fondo sulla materia tra un mese o un mese e mezzo. Grazie.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Anche il mio intervento sarà brevissimo. Il Senato sa che è stato presentato al CIPE un piano quinquennale che importa la somma di 430 miliardi. Il CIPE non ha potuto ancora portare a termine l'esame del piano che è molto complesso e che implica delle scelte politiche di fondamentale importanza, anche di fronte ai problemi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, di cui ha parlato il relatore, senatore Noè.

L'inizio della discussione in sede di CIPE avrebbe dovuto aver luogo nel febbraio scorso; varie circostanze hanno determinato lo spostamento della data di inizio, ma ho ragione di ritenere che entro il mese di aprile si aprirà la discussione e che entro il mese di maggio essa sarà conclusa; il Governo sarà quindi in condizione di proporre al Parlamento il piano quinquennale per le decisioni definitive. In attesa di questi adempimenti, è necessario provvedere a fornire i mezzi al CNEN perchè continui le operazioni in corso. Ecco perchè è stato presentato il disegno di legge di 40 miliardi, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, e l'altro disegno di legge di 4 miliardi e 600 milioni,

approvato ieri in sede deliberante dalla 9ª Commissione. L'approvazione di questi due provvedimenti ha un valore solo strumentale, cioè deve porre in condizioni il CNEN di continuare la sua attività; non implica delle scelte perchè queste saranno effettuate in seguito, specialmente in sede di discussione del piano quinquennale che, come ho detto, dovrebbe essere approntato entro il mese di maggio.

Il Senato avrà, come ha ricordato il senatore Noè, un'altra occasione per discutere tutto ciò che riguarda l'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica sull'energia nucleare; sarà data dall'esame della riforma del CNEN, che vorrei fosse posta all'ordine del giorno dell'Assemblea il più presto possibile.

Su questi presupposti ritengo superfluo discutere oggi sugli indirizzi di una politica che dovrà essere esaminata dopo che il Governo avrà assunto le sue decisioni e dopo che queste saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento. Esorto quindi il Senato ad approvare il disegno di legge, come logica conseguenza dell'approvazione data ieri dalla Commissione allo stanziamento di 4 miliardi e 600 milioni; disegno di legge che, ripeto, ha solo valore strumentale e la cui approvazione non può essere dilazionata senza compromettere l'attività del CNEN.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, è assegnato per l'anno 1971 un contributo di 40.000 milioni di lire.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo

5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

MASCIALE. Signor Presidente, mi sia consentito fare qualche osservazione critica. Poichè è di moda una particolare tecnica linguistica nell'appoggiare o meno determinate iniziative, il mio voto è favorevole.

Dal 24 aprile del 1969 si ripete sempre la stessa storia, onorevole Ministro. Il sottosegretario Zagari, pur riconoscendo la gravità della situazione in cui si trovava e si trova tuttora quest'importante settore della ricerca scientifica, a nome di tutto il Governo si impegnò ad affrontare il problema al più presto possibile. Oggi, invece, approviamo un disegno di legge che prevede una spesa di 40 miliardi, mentre il bilancio non è stato approvato in nessuno dei due rami del Parlamento.

GAVA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. C'è l'esercizio provvisorio.

MASCIALE. Ecco perchè voi avete all'articolo 2 autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. E se per ipotesi — un'ipotesi assurda — l'esercizio 1971 non venisse approvato, che ne sarà di questa legge?

GAVA, Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato. È stato approvato l'esercizio provvisorio.

MASCIALE. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di aprire un ampio dibattito sullo stato della ricerca scientifica e in

particolare modo di quella nucleare nel nostro Paese. Lei, onorevole Ministro, dice che tale dibattito ci sarà prossimamente, ma così si disse anche nel 1969 quando si discussero alcune iniziative presentate dai settori di sinistra. Voglio sperare che le previsioni per il mese di maggio non siano fallaci.

Abbiamo chiesto questo dibattito perchè è mancato un chiaro coordinamento pubblico della ricerca nucleare che lo Stato avrebbe dovuto assicurare attraverso il CNEN. Il provvedimento al nostro esame altro non è se non un ennesimo tentativo di eludere tutto il complesso problema.

A che serve il riconoscimento da parte dello stesso Governo del fallimento della politica nucleare se si continua a marciare nella stessa direzione? Forse si vuole correggere il tiro dopo le denunce dei lavoratori della ricerca nei confronti dell'alta dirigenza del CNEN e degli istituti che vi girano attorno? Forse si vuole intervenire per impedire che si continui nell'opera di repressione, di discriminazione nei confronti dei ricercatori più impegnati? Perchè siamo rimasti in coda nello stesso ambito europeo?

Il problema che si doveva e che si deve affrontare seriamente non è quello posto oggi al nostro esame — si tratta infatti di un provvedimento parziale — ma è quello più generale riguardante la crisi dell'EURATOM nel contesto di una crisi nucleare europea e italiana, crisi paurosa in tutti i sensi così che, dopo aver registrato una buona produzione scientifica, verifichiamo la fuga dei cervelli dal nostro Paese, fuga che provoca un grave indebolimento in un settore vitale per il nostro sviluppo economico.

Che dire della caotica politica della spesa nel settore nucleare? Non solo spendiamo poco ma — ed è la cosa più sconcertante — il poco lo spendiamo molto male. Tutti fanno nel nostro Paese la ricerca nucleare: il CNEN, la Sorima (vedi FIAT), la Montedison, ad Ispra, il CIME, l'ENI, l'IRI, l'Enel, l'EFIM, l'ENI con la FIAT. Come si vede, una pletora di iniziative che evidenzia il frazionamento e la dispersione. La scelta preannunciata anche dall'onorevole ministro Gava ci lascia perplessi se essa non comporterà un approfondito dibattito, al quale il

nostro Gruppo darà il suo contributo, tendente a superare queste immense difficoltà.

Erano queste le osservazioni sia pure brevi che volevo fare.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Catellani. Ne ha facoltà.

C A T E L L A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi si consenta una dichiarazione di voto brevissima, ma indispensabile per evidenziare lo stato d'animo con il quale il Gruppo socialista si accinge a dare il suo voto favorevole al disegno di legge oggi all'esame della nostra Assemblea; ed è uno stato d'animo, signor Presidente, di profondo disagio e di grave imbarazzo che riflette le parole di sobria ma ferma e convinto censura con le quali il collega Banfi, Presidente della nostra Commissione, interpretando il pensiero unanime dei componenti la Commissione stessa, concludeva la discussione. Ci si trova ancora una volta di fronte ad un finanziamento-stralcio destinato, senza dubbio alcuno, ad assicurare la mera sussistenza del Comitato nazionale dell'energia nucleare in assenza di una qualsiasi politica di ricerca scientifica nel campo nucleare; e se la prima considerazione con l'implicita necessità di pagare gli stipendi e le retribuzioni ai dipendenti del CNEN ci pone innanzi a un caso di coscienza e di forza maggiore che unicamente determina il nostro voto favorevole, anche se su questo punto specifico ci dissociamo dall'eccessiva e inaccettabile discrezionalità cui s'ispira il criterio delle retribuzioni, la seconda, afferente all'inammissibile ritardo del Governo nel predisporre un programma di ricerca nel campo nucleare, incontra la nostra assoluta riprovazione e oltre tutto non ci pare compatibile con una corretta funzionalità del Parlamento.

Per questo, come già abbiamo fatto in Commissione, chiediamo oggi e fermamente in Aula al signor Ministro l'assicurazione di sottoporre al più presto al Parlamento il progetto di ristrutturazione del CNEN e il programma di sviluppo della ricerca scientifica nucleare, poichè dichiariamo sin d'ora

di non essere disposti a tollerare ulteriormente una carenza così grave nel campo della ricerca scientifica che non mancherà di ripercuotersi negativamente sullo sviluppo economico della nazione e meno ancora a dare il nostro appoggio ad un modo di legiferare che fermamente non condividiamo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mammucari. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi diamo voto favorevole a questo disegno di legge perchè non vogliamo contribuire nè all'affossamento del CNEN, nè alla sua direi quasi costante trasformazione in un ente di servizio per conto di gruppi privati e pubblici. Vorremmo dire che questo voto lo diamo sotto il ricatto della necessità di corrispondere gli stipendi ai ricercatori, al personale amministrativo, agli operai, ai tecnici e sotto il ricatto dell'esigenza di portare avanti almeno alcuni settori della ricerca. Noi riteniamo che questo disegno di legge non suoni a favore dell'intelligenza politica del potere esecutivo, perchè, nella pratica, trascura un settore fondamentale di ricerca e non fa così gli interessi della nazione italiana. È assurdo affermare che si è costretti a presentare anche quest'anno una legge-ponte di finanziamento perchè si è in assenza di un piano di programmazione economica nazionale per il 1971-75. Nel campo dell'energia nucleare largamente inteso ci si può tranquillamente sganciare da un programma economico quinquennale, perchè si sa qual è il fabbisogno di energia per gli anni '70. Alla mostra dell'elettronica si parla di un aumento del 250 per cento, al 1980, del fabbisogno di energia rispetto al 1968-69. È noto che ogni ritardo nel campo della ricerca nucleare comporta danni incalcolabili a lungo termine per l'economia nazionale. La ricerca scientifica specie quella fondamentale e quell'applicata seguono una loro via, hanno una loro specifica vita, che può essere anche autonoma rispetto ai problemi dell'economia. La ricerca scientifica, specie nel settore nucleare, è un grande fatto culturale,

determinante anche per altri settori di cultura; e i ritardi in questo campo producono ritardi ancora più gravi negli altri settori dell'attività culturale. I ritardi nel settore nucleare si pagano con gravissimi ritardi nel settore tecnologico, di gran lunga maggiori di quello che comunemente si immagina.

Un'altra osservazione riguarda la portata del provvedimento. Esso è di per sé assolutamente inadeguato alle esigenze, anche le più limitate, del CNEN. Lo scorso anno la richiesta avanzata era di 75 miliardi di lire; e anche allora si dichiarava che questa somma era appena sufficiente per portare avanti non tutti, ma solo alcuni lavori di ricerca già programmati. È noto che quanto più un programma si sviluppa, tanto maggiore è la spesa che si deve sostenere; e per questo si fanno i piani poliennali di ricerca e di spesa, proprio per distribuire la spesa a seconda delle esigenze del momento; e quando un piano sta arrivando a conclusione la spesa aumenta e non diminuisce.

Si propone quest'anno la stessa erogazione di 40 miliardi corrisposta nella pratica lo scorso anno, nonostante l'aumento dei costi in assoluto e le maggiori e pressanti richieste dei ricercatori per attuare i lavori già programmati, che costano, indipendentemente dal costo del personale, di più proprio per i maggiori costi oggettivi della ricerca.

I ricercatori, in base a questa, direi, pratica riduzione in valore reale della somma destinata alle attività del CNEN, saranno costretti ad abbandonare alcuni dei lavori da tempo iniziati di grande valore scientifico e di futuro grande valore economico.

Vi è, inoltre, da considerare la situazione morale, psichica dei ricercatori, che sarà indiscutibilmente peggiorata, perchè una intelligenza consapevole — e di intelligenze consapevoli nel CNEN ve ne sono molte, tanto è vero che sono rimaste, nonostante le condizioni difficili, a lavorare nel CNEN — non può accettare una retribuzione, senza poter operare ed esprimersi nella sua attività specifica. Con questo provvedimento il CNEN per sopravvivere dovrà quest'anno sempre di più dipendere dalle commesse assegnategli da aziende pubbliche e private in

base a loro specifici interessi aziendali, molto difficilmente commisurabili con gli interessi nazionali.

L'attività di ricerca sarà sempre più legata all'imposizione straniera che già determina la linea nucleare delle aziende pubbliche e private. Il CNEN avrebbe dovuto dare un tozzo nazionale all'attività di ricerca non già per sganciarsi, ma per competere, per concorrere, con l'attività di ricerca di carattere internazionale. Trovandosi nella condizione di mancanza di mezzi, quest'attività non potrà essere realizzata.

La programmazione poliennale del CNEN, nonostante le assicurazioni del Ministro, verrà sempre più allontanata nel tempo. E l'assurdità consiste nel fatto che è stato pubblicato un grosso volume relativo alla programmazione nel quinquennio 1971-75 del CNEN; e già in base a quanto contenuto in quel grosso volume, si sarebbe potuto decidere per quest'anno uno stanziamento almeno di 75 miliardi, come era stato richiesto lo scorso anno.

Una conseguenza di questa miopia politica sarà l'aumento della sfiducia dei ricercatori nei confronti non solamente del potere esecutivo, ma della classe politica italiana, la quale dimostra la sua assoluta sordità in merito ad uno dei problemi fondamentali della scienza moderna, determinante per lo sviluppo della società nel periodo in cui viviamo. Direi che anche le dichiarazioni fatte ieri in Commissione dall'onorevole Piccoli stanno a dimostrare che, sì, si afferma che questo è un settore essenziale, però nella pratica ci si comporta come se questo fosse il settore più trascurabile per l'attività della ricerca nel nostro Paese.

Altra conseguenza — lo vediamo con le lotte di questi giorni — sarà il rafforzamento della contestazione all'interno del CNEN tra il personale e quindi la lotta sindacale diventerà più esplosiva. Con quale vantaggio per il CNEN e per l'attività di ricerca ognuno può immaginare. Si potrà accentuare anche il fenomeno dell'abbandono dell'attività pubblica da parte di alcune grandi intelligenze del CNEN, che, non trovando possibilità di operare, di essere sfruttate intellettualmente, andranno a cercare tale pos-

sibilità in altre aziende o addirittura all'estero. Si aggraverà inoltre la diaspora per le attività di ricerca nucleare negli altri enti.

Vorrei concludere con un esempio che riguarda i laboratori di Frascati. Abbiamo letto sui giornali che una nazione, l'URSS, è finalmente riuscita a realizzare una delle più grandi opere che il genio umano possa conseguire in questo periodo, cioè la trasformazione dell'energia nucleare direttamente in energia elettrica senza passare per la fase termica. Vorrei ricordare al Senato, anche perchè ne parlammo altre volte, che a Frascati le nostre intelligenze italiane, pur con una incredibile scarsità di mezzi, avevano già realizzato una grossa attività in questo campo: erano già arrivate al limite della realizzazione di questo processo di trasformazione dell'energia nucleare in energia elettrica. La carenza di mezzi, nonostante le sollecitazioni avanzate, ha fatto sì che noi fossimo in ritardo rispetto ad altre nazioni. Abbiamo così non già soltanto un primato nel campo scientifico, ma anche una delle maggiori occasioni di potenziamento delle possibilità economico-scientifiche italiane e ciò viene sacrificato sull'altare di una miopia politica che non è possibile nè definire, nè classificare, in assoluto contrasto con gli interessi della nazione italiana.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Colleoni. Ne ha facoltà.

C O L L E O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anch'io sarò brevissimo nonostante che la tentazione di approfondire l'argomento sia molto forte. Mi limiterò a sottolineare alcune questioni di fondo che, a mio giudizio, non vanno disattese. Anzitutto prendiamo atto che il Governo ha fatto uno sforzo per darci un altro provvedimento-ponte: dopo quello del 1970 abbiamo quello del 1971. Direi che si tratta di un ponte a due arcate e speriamo che restino tali.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* È un'anticipazione sul programma quinquennale che è già all'esame.

M A S C I A L E . Il ponte dei sospiri!

C O L L E O N I . Speriamo che non ci sia bisogno di una terza arcata! Si presuppone, date le premesse, che il CIPE approvi il programma economico nazionale e in questo inquadri il programma quinquennale del CNEN; diversamente non avrebbe significato questo nuovo provvedimento.

Mi auguro che le sue affermazioni, signor Ministro, circa la tempestività della discussione del piano quinquennale in sede CIPE nel mese di aprile e l'approvazione nel mese di maggio, trovino riscontro nella realtà. Mi permetterei però di sottolineare alcune esigenze fondamentali. Anzitutto siamo di fronte nel 1970 ad una spinta notevolissima in campo internazionale: 150.000 megawatt di centrali ordinate alla fine del 1970; ciò significa che l'attuale situazione di produzione di energia nucleare salirà da cifre molto modeste, 3-4 per cento, al 28 per cento in tutto il mondo verso il 1975, un po' meno in Russia perchè questo Paese dispone di risorse energetiche convenzionali (petrolio, metano ed anche immense possibilità idriche). Tutti i Paesi, però, camminano su questa strada.

Dei 150.000 megawatt, per quel che è a mia conoscenza, 16.000 sono stati ordinati dagli Stati Uniti, 2.000 dalla Russia, 1.200 dalla Germania occidentale e gli altri sono frazionati in varie direzioni. Comunque si tratta di uno sforzo imponente che ci spiega la esigenza assoluta di portare avanti il lavoro di ricerca del CNEN. Non si può procedere con le consuete incertezze e con i ritardi nelle decisioni che finiscono con il bloccare evidentemente il lavoro del ricercatore il quale non può avere l'incertezza, nella sua attività scientifica, di sapere se avrà o no i fondi per completare il suo lavoro di ricerca e per giungere a delle conclusioni o se la stessa va interrotta perchè negativa come nel caso del PCUT, per il quale pregherei il signor Ministro di voler prestare la sua attenzione. Infatti abbiamo speso mi pare 12 miliardi per concludere che il ciclo uranio-torio va abbandonato. Pertanto bisogna guardare attentamente questi fatti: non possiamo correre dei rischi in questo campo perchè i nostri mezzi sono quelli che sono e devono essere spesi intelligentemente. Ci sono

alcuni problemi ai quali dobbiamo guardare con preoccupazione e sono quelli esistenti nel campo europeo. Mi riferisco alla combinazione tripartita (Gran Bretagna, Olanda e Germania occidentale) per la centrifugazione dell'uranio arricchito; mi riferisco alla Francia che cammina per conto suo nel processo di arricchimento dell'uranio attraverso la diffusione gassosa; mi riferisco alle iniziative, non più di ricerca, ma in campo industriale, alla creazione di prototipi intorno ai mille megawatt francesi e tedeschi.

Capisco che ci sia una posizione dell'Enel e la ritengo valida; l'Enel ha la preoccupazione di fondo, quando ordina un reattore, di conoscere se è affidabile; data l'enorme potenza in gioco non può permettersi situazioni pericolose nell'esercizio del reattore. In caso di fermata priverebbe la nazione di una notevole sorgente di energia ed obbligherebbe a creare centrali convenzionali *a latere* della centrale termo-nucleare per poter far fronte alle esigenze del Paese.

Comprendo questa esigenza e comprendo gli sforzi che ha fatto l'Enel ed il suo direttore generale, che è persona di grande levatura scientifica e tecnica in sede di Unipede per entrare nella combinazione europea. Però, signor Ministro, teniamo presente che il CNEN deve dare la possibilità al Governo di trattare internazionalmente in modo valido. Diversamente, nelle trattative, quando dovrà farle, sarà debole perchè lei non ha niente da offrire agli specialisti della centrifugazione o ad altri. L'unico nostro reattore di intera progettazione nazionale è il Cirene, che però è un reattore intermedio fra quelli ormai affidabili della prima generazione e i reattori veloci del futuro, gli autofertilizzanti.

Quindi raccomandarei vivissimamente che si proceda in sede CIPE ad approvare il piano quinquennale, perchè dalla sua approvazione vedremo se sarà possibile integrare i 40 miliardi fino ai 75 richiesti per il primo anno dal nuovo piano del CNEN. Dobbiamo convincerci che il CNEN deve avere una nuova strutturazione attraverso la legge 204, quindi, di conseguenza, occorre provvedere per l'INFN in modo separato per i finanzia-

menti. Infatti l'attuale provvedimento comprende ancora le esigenze dell'INFN e non bastano i 4 miliardi e 600 milioni che abbiamo stanziato in Commissione a coprire i 9 miliardi e 700 milioni del primo anno di piano richiesti per l'INFN.

Quindi le mie raccomandazioni sono in questo senso. Vorrei aggiungerne alcune altre brevissime. La Commissione è scaduta da due anni, dal dicembre 1968: signor Ministro, si faccia la legge e allora nomini rapidamente il consiglio di amministrazione, con un'avvertenza però, lo dico già sin d'ora, anche se ritornerò a fondo su questo argomento quando discuteremo della legge: non si faccia riferimento ai quadri burocratici e accademici, ma ai quadri che hanno esperienza di *management* e che sanno che cosa vuole dire condurre questi settori. Abbiamo l'esempio perpiscuo in Italia della situazione dell'Olivetti e abbiamo visto quale importanza abbia avuto la scelta di uomini che l'hanno rimessa in sesto. Quando è morto il povero Adriano Olivetti quell'azienda, che pure è all'avanguardia nel settore della ricerca, nell'elettronica e nei *computers*, ha avuto la possibilità di rifarsi perchè ha trovato gli uomini adatti.

Pensate a queste scelte; abbiamo uomini che hanno queste capacità. Dopo potremo anche riferirci a quadri che vengono dal settore accademico, e alla presenza dei burocrati. Bisogna dare libertà massima al CNEN responsabilizzandolo e lo si responsabilizza anche nella misura in cui si risolve il problema del personale.

So bene quante difficoltà ci siano ad accettare *sic et simpliciter* il rapporto di contratto collettivo privato all'interno dell'ente, però non trascuriamo queste situazioni perchè diversamente i ricercatori migliori lasceranno il CNEN. I programmi ci sono, sappiamo che per cinque anni abbiamo 140 miliardi con contratti-quadro già fatti con l'industria vuoi di Stato, vuoi privata. Sarà una spinta notevole per il progresso del Paese e darà a lei, signor Ministro, in sede internazionale, tutte le possibilità di entrare nelle trattative che si svolgeranno sul piano europeo.

Con questo augurio il nostro Gruppo darà voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, in attesa che si addivenga (ed il problema è certo non urgente ma urgentissimo come noi riteniamo e come è stato detto d'altro canto dalle altre parti politiche) ad un più organico assetto del CNEN, secondo le norme della legge in preparazione e con l'augurio che essa giunga rapidamente al traguardo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo liberale.

In ciò siamo mossi anche dal vivo desiderio di favorire in sede comunitaria il necessario contenimento del divario tecnologico tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America e dalla volontà di essere riscattati da quella posizione di retroguardia nello stesso ambito europeo. È certo tuttavia che anche in questa materia l'ossigeno di 40 miliardi potrà essere utile soltanto se predisporremo senza indugio l'altro pilone del ponte, quel pilone che dovrà consentirci di andare oltre la legge-ponte (siamo contro le leggi-ponte) per permettere al CNEN di condurre un'azione scientifica più continuativa, senza gli attuali sobbalzi; quella legge più organica, che consenta ai ricercatori di iniziare le ricerche e di portarle in fondo senza il timore di lasciarle a mezza strada.

Con questo augurio, e nella fiducia che il Governo mantenga il suo impegno, diamo il nostro voto favorevole alla legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Per le festività pasquali

P R E S I D E N T E . La Presidenza formula agli onorevoli colleghi e alle loro fami-

glie i più fervidi auguri di buone feste pasquali.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Ringrazio il Presidente per gli auguri da lui formulati all'Assemblea, auguri che il Governo ricambia. Il Governo ringrazia altresì la Presidenza per la solerzia ed il ritmo con cui vengono portati avanti i lavori del Senato. Buona Pasqua a tutti!

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , *Segretario:*

PIERACCINI, VIGNOLA, CALEFFI, ALBERTINI, CODIGNOLA, BANFI, BLOISE, CASTELLACCIO, CIPELLINI, FERRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Vivamente preoccupati per le sempre più frequenti manifestazioni della drammatica situazione in cui versa il nostro patrimonio artistico e culturale;

rilevato che una delle più gravi di tali manifestazioni è costituita dal massiccio sciopero indetto recentemente dai dipendenti delle Soprintendenze e delle Biblioteche statali;

considerato che tale personale, altamente benemerito per la diuturna opera svolta a tutela della conservazione del patrimonio medesimo, fruisce di un trattamento del tutto inadeguato alle delicatissime funzioni espletate ed ai requisiti di cultura e di preparazione ad esso richiesti;

considerato che, anche sotto il profilo numerico, gli organici del personale stesso sono assolutamente carenti — e non sembra che al riguardo i risultati della legge-delega

possano considerarsi positivi — e che tale situazione si riflette sulla stessa sicurezza della conservazione delle opere d'arte, che sono state anche recentemente oggetto di furti clamorosi e di dolorose alterazioni,

gli interpellanti chiedono al Governo di fornire precise assicurazioni in merito alla politica che intende seguire in materia di tutela e di conservazione del patrimonio artistico e culturale nazionale, assumendo gli impegni richiesti dalla gravità della situazione. (interp. - 441)

FERMARIELLO, TROPEANO, PIRASTU, MAGNO, MADERCHI, MACCARRONE Pietro, **ILLUMINATI**. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Per conoscere quali misure urgenti intenda prendere per affrontare il problema della caccia primaverile che, in base alle leggi vigenti, risulta soppressa a partire dall'anno in corso.

A tale proposito si ricorda che la caccia primaverile fu abolita con la legge n. 799 del 1967, legge che, comunque, nelle norme transitorie, dava facoltà ai Comitati provinciali della caccia di permetterla per un periodo di tre anni, limitandone l'orario per ridurre al minimo i danni arrecati alla selvaggina migratoria e « quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustificano ». Detta norma transitoria fu ispirata dal legislatore perchè la caccia primaverile era rimasta purtroppo l'unica attività venatoria capace di soddisfare le minime esigenze dei cacciatori centro-meridionali, nonchè di agevolare il turismo in molte località depresse.

Il limite di tre anni fu stabilito per dar modo all'apposita commissione, creata dal Ministero, di elaborare nel frattempo una legge capace di ristrutturare tutto l'esercizio venatorio, tenendo conto dell'assoluta precarietà in cui versa attualmente la caccia nel Meridione dall'apertura fino al 31 marzo. Inoltre, per quanto riguarda il turismo connesso all'attività venatoria, il Governo si era impegnato ad esaminare il problema allo scopo di adottare appositi provvedimenti per alleviare il disagio economico derivante dalla sospensione della caccia primaverile.

In entrambi i casi il Governo non ha ancora adempiuto ai suoi impegni. Infatti, nessuna misura è stata presa riguardo alla ristrutturazione dell'esercizio venatorio in senso generale e nessun provvedimento è stato emesso relativamente ai problemi turistici connessi a detto tipo di caccia.

Mentre si auspica che finalmente le regioni decidano autonomamente in materia di caccia, gli interpellanti, domandando il motivo dell'ingiustificabile comportamento di passività mantenuto finora dal Governo su detti problemi (che interessano, tra cacciatori, commercianti ed albergatori, centinaia di migliaia di cittadini), chiedono di sapere quali saranno gli intendimenti che informeranno la sua condotta in tale campo. (interp. - 442).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LIMONI, *Segretario*.

RENDA, CIPOLLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — In provincia di Agrigento oltre 70.000 produttori agricoli sono in attesa di riscuotere l'integrazione comunitaria sul prezzo del grano duro e sul prezzo dell'olio d'oliva prodotti nelle annate agrarie 1968-69 e 1969-70.

La situazione dei pagamenti è la seguente:

a) pratiche relative all'annata agraria 1968-69: ne è stata definita solo una parte ed il resto è ancora inevaso;

b) pratiche relative all'annata agraria 1969-70: sono tutte in evase.

Poichè siamo alla vigilia del nuovo raccolto granario, è prevedibile che tale situazione di inadempienza dell'AIMA, nei confronti dei produttori agricoli, tenderà ulteriormente ad aggravarsi.

In relazione a quanto sopra esposto, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti e straordinari il Ministro si propone di adottare, al fine di garantire il sollecito pagamento di quanto do-

vuto per l'integrazione comunitaria ai produttori agricoli agrigentini, i quali attraversano un periodo di gravissimo disagio. (int. or. - 2292)

CALAMANDREI, SALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Gli interroganti chiedono se, in nome della Carta delle Nazioni Unite, dei diritti dell'uomo e della solidarietà umana, il Governo non ritenga doveroso esprimere deprecazione per i drammatici avvenimenti che vedono nel Pakistan orientale — all'indomani di elezioni in cui sono risultate vincenti le forze che chiedono forme di autonomia per quel territorio — la popolazione bengalese vittima di un vero e proprio massacro da parte delle forze armate del Governo centrale del Pakistan occidentale.

Si chiede, pertanto, se il Governo non ritenga opportuno sollecitare le Nazioni Unite ad adoperarsi per porre fine a tale massacro. (int. or. - 2293)

ANDERLINI, JANNUZZI, ALBANI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GALANTE GARRONE, BONAZZI, PELLICANO'. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrispondono al vero le notizie diffuse dalla stampa, relative al fatto che il contrammiraglio Silvano Leoni, pensionato ma con incarichi speciali presso il Ministero della difesa (Marina), avrebbe fatto raccogliere, nelle ore di lavoro presso il suo ufficio, tra i dipendenti militari e civili, nominativi di persone disposte a firmare la richiesta di referendum abrogativo della legge per il divorzio recentemente approvata dal Parlamento. (int. or. - 2294)

DI PRISCO, TOMASSINI, NALDINI, PREZIOSI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'incredibile episodio verificatosi, nella mattina di giovedì 1° aprile 1971, a Monza, dove — su mandati emessi dalle Procure della Repubblica di Milano e di Monza — funzionari ed agenti dell'Ufficio politico della Questura hanno dato luogo, con la motivazione

di una sospetta detenzione di ingenti quantitativi di esplosivi, ad una perquisizione domiciliare (che ha dato ovviamente esito negativo) ai danni di alcuni lavoratori della « Pirelli », dirigenti sindacali di categoria della CGIL, della CISL e della UIL.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intendano promuovere con sollecitudine, ciascuno nella sfera di rispettiva competenza, al fine di individuare i responsabili di tale incredibile operazione poliziesca e per porre fine, ai sensi del dettato costituzionale, alle sempre più frequenti azioni repressive, tutte di chiara natura intimidatoria, messe in atto nei confronti dei lavoratori che prestano la loro attività a favore del sindacato della classe lavoratrice. (int. or. - 2295)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della situazione creatasi a danno di 1.300 lavoratori della « Ideal Standard » - reparti meccanici - di Brescia, a seguito della riduzione a 24 ore settimanali dell'orario di lavoro, in atto da cinque mesi, con gravissime conseguenze per i bilanci familiari e per l'economia locale;

se intendono adottare provvedimenti atti a far ripristinare l'orario normale di lavoro.

L'interrogante chiede, in particolare, di conoscere:

1) quali sono le cause reali della crisi dell'azienda, in corso da lungo tempo e non attribuibile solo, o essenzialmente, alla difficile congiuntura del settore edilizio;

2) se l'exasperazione della crisi, nel momento attuale, non sia da attribuire, invece, ad una specifica volontà di smobilitazione, o di drastica riduzione, dell'attività produttiva nello stabilimento di Brescia, in vista della concentrazione della produzione in altre fabbriche, e, in modo più specifico, in quella, o in quelle, dello stesso gruppo « American

Standard », operanti in zona di Cassa per il Mezzogiorno;

3) se non si ritenga necessario chiarire che le agevolazioni concesse per l'insediamento, o il potenziamento, di fabbriche nella Italia meridionale non debbono determinare la chiusura o la riduzione dell'attività produttiva in fabbriche dello stesso gruppo, operanti in zone che non usufruiscono delle stesse incentivazioni, ma che sono ugualmente travagliate da situazioni di depressione economica;

4) quali sono i controlli che il Potere esecutivo e gli organismi competenti esercitano sugli investimenti attuati in Italia da gruppi stranieri. (int. scr. - 5016)

TOMASUCCI, MANENTI, FABRETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) perchè non è stata data risposta alcuna alla richiesta avanzata, il 2 luglio 1969, dalla CIA (Compagnia italiana abbigliamento, il più grosso stabilimento industriale del comune di Pesaro e della sua provincia, che occupa 700 unità lavorative), tramite la Soprintendenza alle antichità e belle arti di Ancona, al Ministero della pubblica istruzione, di effettuare sopralluoghi per sondaggi archeologici nella sua area di insediamento al fine di ottenere il nulla-osta per l'ampliamento del proprio opificio in Fossombrone, mediante la costruzione di due capannoni per immagazzinaggio di materie prime e di prodotti finiti ed in lavorazione;

2) perchè, alle numerose richieste ed ai più numerosi solleciti, motivati da ragioni di un preordinato sviluppo di programmi produttivi della società imprenditrice, non si è trovato ancora tempo e modo di rispondere, bloccando così l'attività imprenditoriale della società che, per l'insufficienza dei propri locali, si vede costretta a ridimensionare i programmi produttivi, respingendo anche nuove ordinazioni, ed a ridurre, conseguentemente, le maestranze con sospensioni e con il licenziamento di 200 unità lavorative;

3) se, infine, gli organi ministeriali sono a conoscenza della circostanza che la CIA ha fatto più volte presente, per rendere più rapido il lavoro, di essere disposta ad eseguire direttamente eventuali lavori di scavo, ove fossero ritenuti necessari, dopo un sopralluogo e sotto la direzione della Soprintendenza alle antichità e belle arti di Ancona. (int. scr. - 5017)

CATALANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In relazione a quanto recentemente affermato dal presidente dell'Enel, in occasione della seconda conferenza periodica per la Campania, circa i ritardi nella realizzazione dei programmi per il miglioramento del servizio, provocati da una serie di ostacoli burocratici ed amministrativi, ritardi che potrebbero aggravare nei prossimi anni la già insufficiente disponibilità di energia elettrica nella regione;

considerato che, in molti casi, tali ritardi sono dovuti ai tempi eccessivi tuttora occorrenti per la concessione di parallelismi ed attraversamenti di strade comunali, provinciali e statali,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessario intervenire, con opportune direttive, presso gli uffici del Genio civile e la Direzione compartimentale dell'ANAS, perchè, nei limiti delle rispettive competenze, provvedano ad affrontare e ad eliminare ogni causa di rallentamento nella realizzazione di opere per il potenziamento di reti ad alta, media e bassa tensione, che interessano l'economia della regione e la vita civile delle popolazioni. (int. scr. - 5018)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ulteriori provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'infelice giovane Careri Salvatore, da Eranova di Gioia Tauro, il quale, per la frattura della quarta e quinta vertebra cervicale e la lesione del midollo spinale, giace tuttora al Centro per paraplegici dell'INAIL di Ostia, nel costante pericolo d'esservi allontanato per il mancato pagamento delle rette. (int. scr. - 5019)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in relazione a notizia fornita il 22 gennaio 1970, in risposta all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 2772, il Ministero del tesoro si sia favorevolmente espresso sulla concessione della doppia indennità di direzione ai direttori didattici di scuola elementare, incaricati anche per le assai impegnative scuole materne, e, in ogni caso, per conoscere gli intendimenti concreti del Ministro. (int. scr. - 5020)

VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA, ROBBA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Gli interroganti chiedono di conoscere, a partire dalla realizzazione della CEE al 1970, i dati annuali relativi alle giornate di lavoro perdute a causa di agitazioni sindacali, nell'ambito dei rispettivi Stati componenti la Comunità, e quale sia stata, sempre per quest'anno, l'incidenza percentuale in relazione al numero complessivo di lavoratori occupati nei rispettivi Stati. (int. scr. - 5021)

TEDESCO Giglia, FERMARIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per cui dal ciclo dei telefilm « Storie italiane » è stato escluso l'originale televisivo diretto da Giuliana Berlinguer « Qui non è successo nulla », dedicato agli incidenti sul lavoro, e ciò malgrado che detto telefilm fosse stato precedentemente annunciato nei programmi televisivi.

Dalle notizie di stampa risulta che, nonostante il previo assenso da parte della direzione competente, il lavoro sarebbe ora discriminato per il suo carattere di « veridicità ». Si censura, cioè, un originale televisivo proprio per il suo pregio di aderenza alla bruciante realtà degli « omicidi bianchi ».

Si chiede, altresì, in che modo s'intenda utilizzare ora nei programmi TV il lavoro in parola, evitando di seguire anche in questa occasione la pratica largamente in uso — e nociva da tutti i punti di vista all'Ente radiotelevisivo — di originali approvati e realizzati, ma poi chiusi nel cassetto. (int. scr. - 5022)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 14 aprile 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 14 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e **DE ZAN.** — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Isritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 19,50).